

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 354/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1994)** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 355/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali** 5
- Regolamento (CE) n. 356/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 357/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne 1989/90-1992/93** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 358/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, recante apertura e modalità di applicazione, per il 1994, di un contingente d'importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria** 34
- ★ **Regolamento (CE) n. 359/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento** 38
- ★ **Regolamento (CE) n. 360/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3378/91 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni** 41
- ★ **Regolamento (CE) n. 361/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88** 42

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 362/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	43
Regolamento (CE) n. 363/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	45
Regolamento (CE) n. 364/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93	47
Regolamento (CE) n. 365/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara	49
Regolamento (CE) n. 366/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	51
Regolamento (CE) n. 367/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	53
Regolamento (CE) n. 368/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	55

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/90/CECA, CE, Euratom :

- * **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione** 58

94/91/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Institut für Veterinärmedizin — Robert-von-Ostertag-Institut, Berlino, Germania)** 62

94/92/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna)** 63

94/93/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Paesi Bassi)** 64

94/94/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia)** 65

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 354/94 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1994

che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità⁽¹⁾, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 ed entrato in vigore il 1° marzo 1986⁽²⁾, prevede la sospensione totale dei dazi doganali applicabili a certi prodotti del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia, nei limiti di un contingente tariffario comunitario del volume annuo di 340 000 tonnellate; che è opportuno prevedere provvisoriamente per i prodotti in questione un adattamento delle agevolazioni tariffarie previste, consistente essenzialmente nella sostituzione del contingente tariffario comunitario con un massimale comunitario il cui volume, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati, è portato, dopo maggiorazioni successive, a 740 250 tonnellate;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione raffinati in Turchia; che pertanto è opportuno assoggettare tale importazione ad un sistema di sorveglianza;

considerando che spetta alla Comunità decidere, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, dell'apertura di

massimali tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti massimali, gli Stati membri ricorrano a un tipo di gestione basato sull'imputazione sul massimale, a livello comunitario, delle imputazioni dei prodotti in questione, man mano che essi vengono presentati in dogana corredati di dichiarazione d'immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve precedere la possibilità di ripristinare i dazi della tariffa doganale comune non appena detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare seguire lo stato di imputazione nei confronti del massimale ed informare gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere la più stretta possibile in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare i dazi della tariffa doganale comune qualora il massimale sia raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, i dazi applicabili all'importazione nella Comunità attuale dei prodotti petroliferi raffinati in Turchia, indicati al paragrafo 2, sono totalmente sospesi nel limite di un massimale comunitario di 740 250 tonnellate.

2. I prodotti petroliferi a cui si applica il paragrafo 1 sono elencati qui di seguito:

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1977, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 36.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
13.0010 (segue)	2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :
		- liquefatti :
	2711 12	- - Propano :
		- - - altro :
		- - - - destinato ad altri usi :
	2711 12 94	- - - - - di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %
	2711 12 96	- - - - - Miscela di propano e di butano contenenti più di 50 % ma non più di 70 % di propano
	2711 12 98	- - - - - altro
	2711 13	- - Butani :
		- - - destinati ad altri usi :
	2711 13 91	- - - - di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %
	2711 13 93	- - - - Miscela di butani e di propano contenenti più di 50 % ma non più di 65 % di butani
	2711 13 98	- - - - - altri
	2712	Vaselina ; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati :
	2712 10	- Vaselina :
	2712 10 10	- - greggia
	2712 10 90	- - altra
	2712 20 00	- Paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio
	2712 90	- altri :
		- - altri :
	- - - greggi :	
2712 90 39	- - - - destinati ad altri usi	
2712 90 90	- - - - altri	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :	
2713 90	- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :	
2713 90 90	- - - altri	

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

3. Le importazioni dei prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

4. Le importazioni sul massimale sono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana corredati di dichiarazione d'immissione in libera pratica.

5. Lo stato di utilizzazione del massimale è accertato, a livello comunitario, sulla base delle importazioni imputate secondo le condizioni stabilite al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle importazioni effettuate in base alle summenzionate modalità, secondo la periodicità ed entro i termini indicati all'articolo 3.

Articolo 2

Dal momento in cui il massimale menzionato all'articolo 1, paragrafo 1 è raggiunto a livello comunitario, la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino

alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi normalmente applicabili.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, un prospetto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 4

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. PAPANTONIOU

REGOLAMENTO (CE) N. 355/94 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede che sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

considerando che ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 918/83 il valore complessivo delle merci che possono beneficiare della franchigia non deve superare, per ciascun viaggiatore, 45 ECU; che, conformemente all'articolo 47, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre tale importo a 23 ECU per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni;

considerando che è necessario tener conto delle misure a favore dei viaggiatori suggerite dalle organizzazioni internazionali specializzate, in particolare di quelle contenute nell'allegato F. 3 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che questi obiettivi potrebbero essere raggiunti aumentando le franchigie;

considerando che occorre prevedere, per un periodo limitato, una deroga a favore della Repubblica federale di Germania, tenuto conto delle difficoltà economiche che possono derivare dagli importi delle franchigie, con particolare riferimento al traffico dei viaggiatori che entrano nel territorio di detto Stato membro attraverso le frontiere terrestri che lo collegano a paesi diversi dagli Stati membri e dai paesi membri dell'EFTA o tramite navigazione costiera in provenienza da detti paesi;

considerando i particolari legami esistenti tra la Spagna continentale e Ceuta e Melilla,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 47 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 47

Per merci diverse da quelle elencate nell'articolo 46, la franchigia di cui all'articolo 45 è accordata, per ciascun viaggiatore, nei limiti di un valore complessivo di 175 ECU.

Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di ridurre tale importo a 90 ECU per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni. »

2) È aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 47 bis

1. In deroga all'articolo 47, primo comma, la Spagna è autorizzata ad applicare, sino al 31 dicembre 2000, una franchigia di 600 ECU all'importazione delle merci in questione provenienti da Ceuta e da Melilla che entrano nel territorio doganale di detto paese, quale definito all'articolo 3 paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

2. In deroga all'articolo 47, secondo comma, la Spagna ha la facoltà, per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, di ridurre la suddetta franchigia fino a 150 ECU.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, il presente regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 1998, per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco attraverso una frontiera terrestre che collega detto territorio ai paesi terzi diversi dai paesi membri dell'EFTA o tramite navigazione costiera in provenienza da detti paesi.

⁽¹⁾ GU n. C 245 dell'11. 10. 1986, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 13 del 18. 1. 1988, pag. 173.

⁽³⁾ GU n. C 105 del 24. 4. 1987, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3357/91 (GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. PAPANTONIOU

REGOLAMENTO (CE) N. 356/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 14 e 15 febbraio 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 (2)
1509 10 90	79,00 (2)
1509 90 00	92,00 (2)
1510 00 10	77,00 (2)
1510 00 90	122,00 (4)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 357/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

**che fissa le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne
1989/90-1992/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione per gli olivicoltori che producono meno di 500 kg di olio d'oliva, l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che la Commissione stabilisce, per la campagna in corso, le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne;

considerando che è opportuno fissare le rese per zone omogenee, conformemente alle definizioni di cui al rego-

lamento (CEE) n. 1934/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 38/94⁽⁶⁾, eccettuati i comuni che hanno rese diverse da quelle della zona di cui fanno parte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato figurano le medie delle rese di olive e di olio delle ultime quattro campagne 1989/90-1992/93.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 178 del 21. 7. 1993, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 7 dell'11. 1. 1994, pag. 5.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Rendimiento medio en aceitunas y en aceite de oliva durante las campañas de 1989/90 a 1992/93

Gennemsnitsudbytter i oliven og olie i produktionsårene 1989/90 til 1992/93

Durchschnittsertrag an Oliven und Öl in den Wirtschaftsjahren 1989/90 bis 1992/93

Μέση απόδοση σε ελιές και σε ελαιόλαδο κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας 1989/90 έως 1992/93

Average yields of olives and olive oil in the 1989/90 to 1992/93 marketing years

Rendements moyens en olives et en huile au cours des campagnes 1989/90 à 1992/93

Rese medie d'olive e di olio d'oliva nel corso delle campagne 1989/90-1992/93

Gemiddeld rendement aan olijven en olijfolie tijdens de verkoopseizoenen van 1989/1990 tot en met 1992/1993

Rendimento médio em azeitonas e em óleo durante as campanhas de 1989/1990 a 1992/1993

(1)	(2)	(3)	(4)
Ayuntamientos / Provincia	Zona	kg aceitunas/árbol	kg aceite/100 kg aceitunas
Kommune / Provins	Zone	kg oliven/træ	kg olie/100 kg oliven
Gemeinde / Provinz	Zone	kg Oliven/Baum	kg Öl/100 kg Oliven
Κοινότητα / Επαρχία	Ζώνη	kg ελαιοκάρπου/δένδρο	kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου
Commune / Province	Zone	Olives kg/tree	Oil kg/100 kg olives
Communes / Province	Zone	kg olives/arbte	kg huile/100 kg olives
Comune / Provincia	Zona	kg olive/albero	kg olio/100 kg olive
Gemeenten / Provincie	Zone	kg olijven/boom	kg olie/100 kg olijven
Municípios / Província	Zona	kg azeitonas/árvore	kg azeite/100 kg azeitonas

ESPAÑA — SPANIEN — SPANIEN — ΙΣΠΑΝΙΑ — SPAIN — ESPAGNE — SPAGNA — SPANJE — ESPANHA

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ÁLAVA	1	6,5	23,3	ALICANTE	1	17,5	21,0
ALBACETE					2	9,1	22,8
					3	10,3	21,4
	1	6,7	20,9		4	10,5	19,6
	2	7,1	20,1	ALMERÍA	5	10,6	17,4
	3	9,9	21,7		1	16,8	20,4
	4	6,1	20,4	ÁVILA			
	5	5,2	21,6		1	14,9	18,1
	6	6,2	21,3		2	13,5	18,3
ELCHE DE LA SIERRA		7,1	21,3		3	12,0	18,0
FÉREZ		7,1	21,3		4	11,0	17,9
LETUR		7,1	21,3	BADAJOS			
NERPIO		7,1	21,3		1	8,6	19,9
YESTE	7	8,0	21,9		2	10,9	20,0
ALBATANA		9,6	21,9		3	14,1	19,1
HELLÍN		9,6	21,9		4	8,1	20,1
LIETOR		9,6	21,9		5	10,4	20,4
ONTUR		9,6	21,9		6	8,5	18,8
TOBARRA		9,6	21,9				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
BALEARES				VISTABELLA DEL MAESTRAZGO		11,3	20,8
	1	3,6	28,0	ZUCAINA		11,3	20,8
	2	4,6	28,0		3	9,5	22,3
	3	4,6	28,5	ALFONDEGUILLA		10,0	21,5
	4	4,5	28,5	ALMAZORA		10,0	21,5
BARCELONA				ALMENARA		10,0	21,5
	1	22,3	21,5	ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO		10,0	21,5
	2	20,3	21,0	ARGELITA		10,0	21,5
	3	13,8	19,0	ARTANA		10,0	21,5
	4	17,8	21,0	BETXI		10,0	21,5
	5	15,8	20,8	BURRIANA		10,0	21,5
CÁCERES				CHILCHES		10,0	21,5
	1	4,6	11,0	ESPADILLA		10,0	21,5
	2	8,7	14,3	FANZARA		10,0	21,5
	3	7,7	20,8	LLOSA, LA		10,0	21,5
	4	9,1	16,3	MONCOFAR		10,0	21,5
	5	10,2	18,8	NULES		10,0	21,5
	6	7,1	15,5	ONDA		10,0	21,5
CÁDIZ				RIBESALBES		10,0	21,5
	1	14,7	18,5	TALES		10,0	21,5
CASTELLÓN				TOGA		10,0	21,5
	1	12,3	20,4	VALL D'UIXÓ, LA		10,0	21,5
ALBOCÁ CER		12,3	20,3	VALLAT		10,0	21,5
ALCALÁ DE CHIVERT		13,0	20,3	VILLAREAL		10,0	21,5
BENICARLÓ		13,0	20,3	VILLAVIEJA		10,0	21,5
CALIG		13,0	20,3	CIUDAD REAL			
CANET LO ROIG		12,3	20,3		1	7,9	23,3
CATI		12,3	20,3	PUEBLA DE DON RODRIGO		6,8	20,3
CERVERA DEL MAESTRE		12,3	20,3		2	10,1	22,8
CHERT		12,3	20,3		3	14,6	22,3
CUEVAS DE VINROMÁ		12,3	20,3		4	6,5	19,9
JANA, LA		12,3	20,3		5	8,6	22,1
PEÑÍSCOLA		13,0	20,3		6	17,9	22,3
ROSELL		12,3	20,3	CÓRDOBA			
SALSADELLA		12,3	20,3		1	7,0	19,3
SAN JORGE		13,0	20,3		2	21,7	18,8
SAN MATEO		12,3	20,3		3	22,8	19,7
SAN RAFAEL DEL RÍO		12,3	20,3		4	27,7	20,9
SANTA MAGDALENA DE PULPIS		13,0	20,3	CUENCA			
TIRIG		12,3	20,3		1	5,2	19,7
TRAIGUERA		12,3	20,3		2	6,1	19,4
VINARÓZ		13,0	20,3		3	4,6	19,8
	2	11,3	20,6		4	6,0	19,2
ALCORA		11,3	20,8		5	6,9	20,4
BENICASIM		12,0	20,6		6	6,4	19,9
BORRIOL		12,0	20,6	GERONA			
CABANES		12,0	20,6		1	20,3	21,3
CASTELLÓN DE LA PLANA		12,0	20,6	GRANADA			
CASTILLO DE VILLAMALEFA		11,3	20,8		1	19,4	22,0
CHODOS		11,3	20,8	GUADALAJARA			
CORTES DE ARENOSO		11,3	20,8		1	2,5	18,8
FIGUEROLES		11,3	20,8		2	3,6	19,0
LUCENA DEL CID		11,3	20,8		3	4,4	19,0
LUDIEN TE		11,3	20,8		4	3,5	19,0
OROPESA		12,0	20,6	HUELVA			
TORREBLANCA		12,0	20,6		1	7,0	19,8
VILLAHERMOSA DEL RÍO		11,3	20,8		2	21,0	19,5

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
HUESCA				SALAMANCA			
	1	6,5	22,0		1	8,4	15,3
	2	8,0	22,8		2	6,3	16,8
	3	9,3	21,5	SEVILLA			
	4	3,5	22,3		1	16,0	19,5
	5	10,8	18,5		2	4,8	20,7
JAÉN					3	14,2	18,5
	1	27,7	20,0	TARRAGONA			
	2	18,1	20,6		1	13,0	21,5
	3	26,1	21,3		2	9,1	20,8
	4	27,8	20,6		3	13,0	22,3
	5	29,6	21,1		4	14,8	20,0
LA RIOJA					5	21,3	19,5
	1	9,4	23,9		6	12,9	21,8
LÉRIDA					7	26,3	19,8
	1	6,3	21,1	TERUEL			
	2	6,8	20,9		1	11,3	22,6
	3	6,1	19,8		2	10,0	22,0
	4	5,3	19,8		3	8,0	21,0
	5	6,3	20,1		4	23,0	20,1
	6	5,1	18,8	TOLEDO			
	7	5,7	19,3		1	5,4	19,8
MADRID					2	6,7	21,3
	1	5,6	21,0		3	9,3	22,9
MÁLAGA					4	8,1	22,6
	1	22,5	21,8		5	13,5	22,7
	2	23,3	19,9		6	16,2	24,2
MURCIA					7	9,7	23,1
	1	11,9	22,5	VALENCIA			
	2	13,3	20,5		1	12,1	21,0
	3	9,9	19,0		2	12,8	20,6
	4	12,9	19,0		3	13,8	19,8
	5	10,1	19,1		4	12,0	19,6
NAVARRA					5	11,3	20,3
	1	10,7	20,4	ZAMORA			
	2	6,6	23,5		1	5,8	10,0
				ZARAGOZA			
					1	7,5	21,5
					2	7,5	22,0
					3	9,0	21,0
					4	12,8	20,5
					5	10,5	22,0
					6	17,8	20,5

FRANCIA — FRANKRIG — FRANKREICH — ΓΑΛΛΙΑ — FRANCE — FRANCE —
FRANCIA — FRANKRIJK — FRANÇA

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	6	5,7	20,5	GARD	3	4,3	19,3
	8	8,7	20,8		5	6,0	18,5
ALPES-MARITIMES	8	8,7	20,8	HAUTE-CORSE	9	5,3	21,0
ARDÈCHE	3	4,3	19,3	HÉRAULT	2	2,9	17,3
AUDE	1	2,4	16,5	LOZÈRE	3	4,3	19,3
	2	2,9	17,3	PYRÉNÉES-ORIENTALES	1	2,4	16,5
BOUCHES-DU-RHÔNE	5	6,0	18,5	VAR	7	4,9	17,5
	7	4,9	17,5		8	8,7	20,8
CORSE-DU-SUD	9	5,3	21,0	VAUCLUSE	4	5,6	25,0
DRÔME	4	5,6	25,0		5	6,0	18,5

GRECIA — GRÆKENLAND — GRIECHENLAND — ΕΛΛΑΔΑ — GREECE — GRÈCE —
GRECIA — GRIEKENLAND — GRÉCIA

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ		4,0	18,8		3	18,0	19,0
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ					4	16,8	17,8
	1	14,0	16,3		5	13,5	16,3
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ		12,3	15,5	ΑΒΑΡΙΚΟΣ	6	8,8	17,0
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΝ		12,3	15,5		7	8,8	17,5
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥ		13,8	15,5	ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ		6,8	13,3
ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΟΝ		12,3	15,5	ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ		6,8	13,3
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ		12,3	15,5	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		6,8	13,3
ΜΑΚΡΙΝΟΥ		12,3	15,5	ΑΓΡΙΔΙΟΝ		6,8	13,3
ΡΙΓΑΝΗ		12,3	15,5	ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ		6,8	13,3
ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗΚΑ		12,3	15,5	ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΝ		6,8	13,3
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	2	9,0	15,8	ΑΜΠΕΛΙΑ		7,8	14,5
ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ		10,8	16,5	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ		6,8	13,3
ΑΙΤΩΛΙΚΟΝ		10,8	16,5	ΑΝΑΛΗΨΙΣ		6,8	13,3
ΑΝΤΙΡΡΙΟΝ		10,8	16,5	ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΝ		6,8	13,3
ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ		8,8	16,5	ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ		6,8	14,0
ΓΑΒΑΛΟΥ		10,8	16,5	ΔΡΥΜΟΣ		6,8	13,3
ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗ		10,8	16,5	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ		7,3	13,8
ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΝ		10,5	15,8	ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ		6,8	13,3
ΚΑΤΟΧΗ		10,5	15,8	ΚΑΤΟΥΝΑ		6,8	13,3
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ		10,8	16,5	ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ		6,8	13,3
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΝ		10,8	16,5	ΚΕΡΑΣΕΑ		6,5	12,0
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ		10,5	15,8	ΚΕΧΡΙΝΙΑ		6,8	13,3
ΣΤΑΜΝΑ		10,5	15,8	ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ		7,5	13,7
ΣΤΡΑΝΩΜΑ-ΣΤΡΑΝΩΜΑ		8,3	15,3	ΚΟΜΠΩΤΗ		6,8	13,3
ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ		10,8	16,5	ΚΟΝΟΠΙΝΑ		6,8	13,3
ΤΡΙΧΩΝΙΟΝ		10,8	16,5	ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ		6,8	13,3
				ΛΟΥΤΡΟ		6,8	13,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΜΕΛΙΓΚΟΒΑ		7,5	13,7	ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΝ		8,8	19,0
ΜΕΝΙΔΙΟΝ		6,8	13,3	ΚΑΡΝΕΖΑΪΚΑ		6,8	18,3
ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΣ		6,8	13,3	ΚΟΪΛΑΣ		8,3	18,3
ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ		6,8	13,3	ΚΡΑΝΙΔΙΟΝ		8,3	18,3
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ		6,8	13,3	ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΝ		8,3	18,3
ΣΑΡΓΙΑΔΑ		6,8	13,3	ΤΟΛΟΝ		8,3	19,3
ΣΑΡΔΙΝΙΑ		6,8	13,3	ΦΟΥΡΝΟΙ		8,3	18,3
ΣΙΔΗΡΑ		7,8	14,5	ΑΡΚΑΔΙΑΣ			
ΣΙΤΟΜΕΝΑ		6,8	13,3				
ΣΚΟΥΤΕΡΑ		6,8	13,3	ΜΕΛΙΓΟΥ	1	15,3	20,3
ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑ		6,8	13,3			16,3	19,3
ΣΠΑΡΤΙΑΣ		6,8	13,3		2	10,8	20,8
ΣΠΑΡΤΟΝ		6,8	13,3	ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ		11,8	23,3
ΣΤΑΝΟΣ		6,8	13,3		3	8,3	23,7
ΤΡΥΦΟΣ		6,8	13,3	ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ		6,5	22,3
ΦΛΩΡΙΑΔΑ-ΛΙΑΣΚΟΒΟΝ		6,8	13,3	ΠΛΑΤΑΝΑ		7,3	23,7
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΙ		7,5	13,7		4	12,3	20,8
ΧΟΥΝΗ		6,8	13,3		5	5,5	21,3
ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ		6,8	13,3	ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ		6,5	22,0
	8	25,8	19,5	ΠΛΑΤΑΝΟΣ		7,0	22,0
ΒΑΡΝΑΚΑΣ		24,8	19,3	ΠΡΑΣΤΟΣ		8,8	23,3
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΝ		20,3	17,5	ΧΑΡΑΔΡΟΣ		7,3	23,3
ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ		17,8	18,5		6	7,3	22,3
ΠΟΓΩΝΙΑ		17,8	18,5	ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		8,0	23,7
ΑΡΓΟΛΙΑ				ΕΛΛΙΟΧΩΡΙΟΝ		8,0	23,7
	1	11,8	18,3		7	10,5	22,3
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ		12,8	20,0	ΠΗΓΑΔΙΟΝ		14,3	22,3
ΔΗΜΑΙΝΑ		16,0	19,8	ΠΟΥΛΙΘΡΑ		12,8	22,3
ΚΙΒΕΡΙΟΝ		14,5	19,3		8	10,8	21,5
	2	9,3	18,5	ΜΑΡΙΟΝ		7,0	23,3
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		10,3	19,3	ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ		9,0	22,0
ΑΔΑΜΙΟΝ		10,3	19,3	ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ		10,0	21,8
ΑΡΑΧΝΑΙΟΝ		10,3	19,3		9	6,3	20,8
ΑΡΚΑΔΙΚΟ		10,8	20,3	ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		8,0	20,3
ΑΣΙΝΗ		9,8	19,5	ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ		9,0	20,0
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ		14,3	19,0	ΒΙΖΙΚΙΟΝ		7,0	20,0
ΕΛΛΗΝΙΚΟ		10,3	19,3	ΔΗΜΗΤΡΑ		7,0	20,0
ΘΕΡΜΗΣΙΑ		12,3	19,5	ΛΙΟΔΩΡΑ		7,0	20,0
ΚΑΡΥΑ		11,3	20,3	ΛΟΥΤΡΑ ΗΡΑΙΑΣ		7,0	20,0
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΝ		9,8	19,5	ΠΥΡΡΗΣ		7,0	20,0
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΝ		10,3	19,3	ΣΠΑΘΑΡΗΣ		7,0	20,0
ΛΕΥΚΑΚΙΑ		9,8	19,5	ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ		7,5	20,8
ΛΙΜΝΑΙ		8,3	18,5	ΤΡΟΠΑΙΑ		7,5	20,8
ΛΥΡΚΕΙΑ		10,8	19,3	ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΝ		7,0	20,0
ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙΟΝ		10,3	19,3	ΧΩΡΑ		7,0	20,0
ΜΑΝΕΣΗΣ		8,3	18,5		10	4,0	21,0
ΜΙΔΕΑ		8,3	18,5	ΒΑΧΛΙΑ		5,5	20,8
ΜΥΛΟΙ		12,5	19,5	ΒΙΔΙΑΚΙΟΝ		7,3	20,8
ΝΑΥΠΛΙΟΝ		8,3	18,5	ΒΟΥΤΣΗΣ		6,8	21,3
ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ		10,8	20,3	ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ		4,8	20,3
ΝΕΑ ΤΙΡΥΝΣ		8,3	18,5	ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΝ		5,3	21,0
ΝΕΟΝ ΡΟΕΙΝΟΝ		8,3	18,5	ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ		4,3	22,0
ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ		10,8	20,3		11	4,3	21,3
ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ		8,3	18,5	ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΝ		5,5	20,5
ΠΟΥΛΛΑΚΙΔΑ		8,3	18,5	ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙΟΝ		6,5	20,8
ΠΡΟΣΥΜΝΑ		8,3	18,5		12	7,5	20,8
ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΝ		12,5	19,5	ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ		6,3	21,3
ΣΤΑΘΑΪΚΑ		10,3	19,3		13	3,0	21,5
ΣΤΕΡΝΑ		10,3	19,3	ΛΥΣΣΑΡΕΑ		5,5	21,3
ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΝ		10,8	20,3	ΠΑΛΟΥΜΠΑ		5,3	21,0
ΤΡΑΧΕΙΑ		10,3	19,3	ΣΑΡΑΚΙΝΙΟΝ ΗΡΑΙΑΣ		4,8	21,5
ΦΡΕΓΚΑΙΝΑ		11,3	20,3		14	2,8	21,3
	3	7,8	18,3	ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ		3,3	21,3
ΑΝΔΡΙΤΣΑ		8,8	19,0	ΖΙΓΟΒΙΣΤΙΟΝ		2,5	22,3
ΓΥΜΝΟΝ		8,8	19,0	ΚΑΝΔΗΛΑ		3,3	21,3
ΕΡΜΙΟΝΗ		8,3	18,3		15	4,8	22,3
ΙΡΙΑ		6,8	18,3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ		7,3	22,7		3	7,5	16,0
ΚΟΛΛΙΝΑΙ		7,3	22,7	ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ		5,0	11,0
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ		6,5	21,8	ΑΧΑΪΑΣ			
	16	6,0	20,0		1	19,8	17,8
ΑΚΟΒΟΣ		9,8	20,5		2	19,8	16,5
ΑΝΩ ΓΙΑΝΝΑΙΟΙ		9,8	20,5	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΤΩΝ		15,0	17,5
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ		7,5	20,3	ΑΝΩ ΒΕΛΙΤΣΑΙ		16,3	16,3
ΕΛΛΗΝΙΤΣΑ		7,5	20,3	ΝΕΟΝ ΣΟΥΛΙΟΝ		16,3	16,3
ΚΑΜΑΡΑ		9,8	20,5	ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΝ		12,5	17,3
ΜΑΚΡΥΣΙΟΝ		7,0	20,3	ΧΑΡΑΥΓΗ	3	11,0	17,8
ΠΑΛΑΜΑΡΙΟΝ		7,5	20,3				
ΠΑΝΑΓΙΑ		7,0	20,3	ΒΟΙΩΤΙΑΣ			
ΠΟΤΑΜΙΑ		9,8	20,5		1	8,8	19,0
ΣΑΡΑΚΙΝΙΟΝ (ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ)		7,5	20,3	ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ		8,0	18,8
ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΣ		4,3	21,3	ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ		9,3	19,3
ΣΟΥΛΙΟΝ		7,0	20,3	ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		8,3	19,0
ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑΣ		8,5	20,5	ΑΡΑΧΟΒΑ		9,3	19,0
ΦΑΛΛΙΣΙΑ		7,0	20,3	ΔΑΥΛΕΙΑ		8,8	19,3
ΧΙΛΑΔΕΣ		7,0	20,3	ΚΟΡΩΝΕΙΑ		8,3	19,0
ΧΡΑΝΟΙ		7,0	20,3	ΚΥΡΙΑΚΙΟΝ		9,3	19,0
	17	5,3	20,0	ΛΑΦΥΣΤΙΟΝ		8,3	19,0
ΑΤΣΙΧΟΛΟΣ		7,8	20,5		2	8,0	19,3
ΒΑΣΤΑΣ		6,3	20,3	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ		7,5	19,3
ΒΛΑΧΩΡΡΑΠΤΗΣ		6,8	20,3	ΑΚΟΝΤΙΟΝ		9,0	19,5
ΙΣΑΡΗΣ		6,3	20,3	ΑΝΤΙΚΥΡΑ		8,8	19,0
ΚΩΠΛΙΟΝ		6,3	20,3	ΔΙΣΤΟΜΟΝ		9,0	19,3
ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ		6,3	20,3	ΘΟΥΡΙΟΝ		9,0	19,5
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ		6,8	20,3	ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ		9,0	19,5
	18	5,0	20,0	ΣΤΕΙΡΙΟΝ		8,3	19,0
ΓΕΦΥΡΑ		2,8	22,0	ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΝ		8,3	19,5
	19	1,5	22,3	ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ		9,0	19,5
ΚΩΜΗ		2,0	22,3		3	7,0	19,0
ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ		1,8	23,7	ΔΙΟΝΥΣΟΣ		7,5	19,0
ΠΙΚΕΡΝΗΣ		2,0	22,3	ΛΟΥΤΣΙΟΝ		7,3	18,8
ΤΣΙΤΑΛΙΑ		1,3	23,7		4	11,8	19,3
	20	0,8	23,3	ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΝ		11,5	19,3
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ		1,5	22,0	ΑΣΩΠΙΑ		10,5	19,3
ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑ		2,5	23,3	ΕΛΕΩΝ		9,8	18,8
ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΝ		1,0	22,0	ΘΗΒΑΙ		10,5	18,8
ΚΕΡΠΙΝΗ		1,5	22,0	ΛΕΥΚΤΡΑ		10,5	18,8
ΜΥΓΔΑΛΙΑ—ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ—		1,0	22,0		5	8,5	18,5
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ		1,0	22,0	ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ		8,3	19,3
ΣΕΡΒΟΣ		4,3	20,5	ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΝ		8,3	19,3
ΑΡΤΑΣ				ΑΡΜΑ		11,0	19,0
	1	8,8	15,5	ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ-ΚΟΡΥΝΗ-		8,0	18,8
ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ		11,3	14,5	ΚΑΛΛΙΘΕΑ		8,8	19,0
	2	6,8	15,5	ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΝ		11,0	19,0
ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ		9,3	14,3	ΜΟΥΡΙΚΙΟΝ		9,8	19,0
ΡΟΔΑΥΓΗ		8,3	15,5	ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΝ		8,8	19,0
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΝ		4,5	10,7	ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ		9,3	19,3
	3	10,0	12,8	ΞΗΡΟΝΟΜΗ		9,3	19,3
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		4,8	9,7	ΠΛΑΤΑΙΑΙ		8,8	19,0
ΑΝΕΖΑ		4,8	9,7	ΤΑΝΑΓΡΑ		9,0	19,3
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ		9,5	13,8	ΥΠΑΤΟΝ		8,3	19,3
ΓΡΙΜΠΟΒΟΝ		9,5	13,8		6	7,5	19,5
ΚΑΛΑΜΙΑ		4,8	9,7	ΑΣΚΡΗ-ΑΣΚΡΑΙΑ		8,5	19,5
ΡΟΚΚΑ		4,8	9,7	ΕΛΛΟΠΙΑ		8,5	19,5
ΨΑΦΟΤΟΠΙΟΝ		4,8	9,7	ΘΕΣΠΙΑΙ		9,5	19,3
ΑΤΤΙΚΗΣ				ΘΙΣΒΗ		6,5	19,0
	1	9,8	18,0	ΚΛΕΙΔΙΟΝ		8,0	19,3
ΜΕΓΑΡΑ		9,8	16,3	ΚΟΚΚΙΝΟΝ		8,5	19,5
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ		9,8	16,3	ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ		8,8	19,3
	2	9,0	17,0	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΝ		8,8	19,3
				ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ		6,5	19,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΔΡΑΜΑΣ							
	1	10,3	15,8	ΜΥΤΙΚΑΣ		10,1	23,3
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΝ		7,0	16,3	ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ		10,1	23,3
ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΝ		7,0	16,3	ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ		7,8	24,3
ΓΡΑΜΜΕΝΗ		7,0	16,3	ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ		8,5	24,0
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΝ		7,0	16,3	ΠΟΛΙΤΙΚΑ		9,5	24,0
ΚΑΛΛΙΘΕΑ		7,0	16,3	ΣΤΑΥΡΟΣ		7,3	24,3
ΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ				ΤΡΙΑΔΑ		7,3	24,3
	1	18,5	21,8	ΦΥΛΛΑ		10,1	23,3
	2	19,5	18,3	ΧΑΛΚΙΣ		10,1	23,3
	3	21,0	19,8	ΨΑΧΝΑ		9,5	24,0
ΛΙΒΑΔΙΑ					6	14,7	20,8
		17,5	21,3	ΚΕΧΡΙΑΙ		9,6	19,5
ΕΒΡΟΥ				ΛΙΜΝΗ		7,4	18,3
				ΣΚΕΠΑΣΤΗ		9,6	19,5
ΦΕΡΑΙ					7	10,4	24,0
	1	7,8	19,5	ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ		9,9	22,8
		5,8	19,7	ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΟΙ		10,9	24,0
	2	5,8	16,8	ΑΝΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΝ		10,2	23,7
ΕΥΒΟΙΑΣ				ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ		9,4	24,0
	1	6,4	23,5	ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΝ		7,5	22,8
ΑΕΤΟΣ		7,4	23,5	ΒΡΥΣΗ		13,2	24,0
ΑΚΤΑΙΟΝ		6,2	24,7	ΕΝΟΡΙΑ		9,4	24,0
ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ		7,4	23,5	ΚΗΠΟΙ		9,9	22,8
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΝ		6,2	24,7	ΚΥΜΗ		9,9	22,8
ΓΡΑΜΠΙΑ		7,7	23,0	ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ		9,4	24,0
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ		8,0	23,5	ΟΚΤΩΝΙΑ-ΟΧΘΟΝΙΑ-		6,4	23,7
ΚΑΛΥΒΙΑ		7,7	23,0	ΟΞΥΛΙΘΟΣ		9,9	22,8
ΚΑΡΥΣΤΟΣ		7,4	23,5	ΟΡΙΟΝ		7,1	22,8
ΚΟΜΙΤΟΝ		7,4	23,5	ΠΛΑΤΑΝΑ		9,4	24,0
ΜΥΛΟΙ		7,7	23,0	ΠΥΡΓΙΟΝ		7,5	22,8
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ		6,9	23,5	ΠΥΡΓΟΣ		8,4	24,0
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΝ		6,7	23,0	ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ (ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ)		10,2	23,7
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ		7,4	23,5	ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ		8,0	22,8
ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ		6,7	24,7		8	4,4	23,8
ΣΤΥΡΑ		6,9	23,5	ΑΧΛΑΔΕΡΗ		5,9	23,8
	2	3,8	23,3	ΜΟΝΟΔΡΥΟΝ		6,2	23,8
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		5,0	23,0		9	4,9	18,5
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ		5,0	23,0	ΒΛΑΧΙΑ		7,4	18,5
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ		4,5	23,3	ΚΕΡΑΜΕΙΑ		8,1	21,0
ΓΑΒΑΛΑΣ		4,7	23,0	ΠΑΠΠΑΔΕΣ		8,6	19,0
ΖΑΡΑΚΕΣ		5,5	23,3	ΡΟΒΙΑΙ		6,9	19,0
ΘΑΡΟΥΝΙΑ		5,5	23,3	ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ		5,6	19,0
ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ		5,6	23,3		10	7,1	19,0
ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ		4,0	23,3	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ		6,9	18,5
ΠΡΑΣΙΝΟΝ		4,8	23,3	ΑΧΛΑΔΙΟΝ		8,1	19,0
	3	4,3	23,0	ΚΗΡΙΝΘΟΣ		7,4	19,8
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ		4,8	23,0	ΚΟΤΣΙΚΙΑ		7,9	18,5
ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ		4,2	23,0	ΝΑΝΤΟΥΔΙΟΝ		6,4	19,0
ΓΥΜΝΟΝ		4,8	23,0	ΣΠΑΘΑΡΙΟΝ		8,1	19,0
	4	4,9	25,0	ΦΑΡΑΚΛΑ		6,4	19,0
ΣΚΥΡΟΣ		4,5	25,0		11	2,7	18,8
	5	9,1	23,3		12	10,0	17,8
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ		7,3	24,3	ΑΒΓΑΡΙΑ		5,9	19,5
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		7,3	24,3	ΑΓΔΙΝΑΙ		6,4	17,8
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		10,1	23,3	ΑΓΙΟΣ		4,4	19,5
ΑΤΤΑΛΗ		7,3	24,3	ΑΣΜΗΝΙΟΝ		9,5	18,3
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ		10,1	23,3	ΒΟΥΤΑΣ		6,4	17,8
ΓΛΥΦΑΔΑ		7,3	24,3	ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ		5,7	17,7
ΔΡΟΣΙΑ		10,4	23,3	ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ		5,9	18,3
ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ		7,8	24,3	ΓΕΡΑΚΙΟΥ		6,7	18,3
ΚΑΣΤΕΛΛΑ		9,5	24,0	ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ		5,7	17,7
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΝ		7,3	24,3	ΜΗΛΕΑΙ		5,7	17,7
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΝ		7,5	24,0		13	6,9	17,8
ΛΟΥΚΙΣΙΑ		10,4	23,3	ΓΙΑΛΤΡΑ		5,2	19,5
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ		7,5	24,0	ΙΣΤΙΑΙΑ		8,4	17,8
				ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ		7,2	17,8

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΛΙΧΑΔΑ		5,7	17,8	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ			
ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ		8,2	18,3		1	7,3	17,0
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΙΣΤΙΑΙΑΣ)		9,0	17,8	ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΝ		13,8	18,0
ΩΡΕΟΙ		8,4	17,8	ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ		13,8	18,0
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ				ΒΑΣΙΛΙΚΑ		8,5	17,3
	1	7,0	14,3	ΕΠΑΝΟΜΗ		11,5	17,8
ΒΑΛΑΩΡΑ-ΒΕΛΑΩΡΑ-		5,3	14,7	ΘΕΡΜΗ		8,5	17,3
ΒΕΛΩΤΑ		5,3	14,7	ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΝ		8,5	17,3
ΓΡΑΝΙΤΣΑ		5,3	14,7	ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΝ		10,8	17,5
ΕΠΙΝΙΑΝΑ		5,3	14,7	ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ-ΕΜΒΟΛΟΝ-		16,3	18,0
ΚΑΣΤΑΝΕΑ		5,3	14,7	ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ		14,0	17,8
ΚΕΔΡΑ		5,3	14,7	ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ		10,8	17,5
ΛΕΠΙΑΝΑ		5,3	14,7	ΠΕΡΑΙΑ		10,3	17,5
ΛΗΜΕΡΙΟΝ		5,3	14,7	ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΝ		9,5	17,3
ΜΑΡΑΘΟΣ		5,3	14,7	ΣΟΥΡΩΤΗ		16,3	18,0
ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ		5,3	14,7		2	7,0	16,8
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΝ		5,3	14,7		3	6,8	16,5
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΝ		5,3	14,7	ΒΡΑΣΝΑ		9,0	16,8
ΣΑΡΚΙΝΗ		5,3	14,7				
ΣΤΕΝΩΜΑ		5,3	14,7	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ			
ΣΤΕΦΑΝΙΟΝ		5,3	14,7		1	4,0	18,8
ΧΡΥΣΩ		5,3	14,7				
ΖΑΚΥΝΘΟΥ				ΚΑΒΑΛΑΣ			
	1	27,8	19,5		1	10,8	18,8
	2	32,0	17,0		2	8,8	19,8
	3	31,3	14,3	ΠΡΙΝΟΣ	3	10,3	20,3
				ΡΑΧΩΝΙΟΝ		11,8	20,3
						11,8	20,3
ΗΛΕΙΑΣ					4	10,5	19,8
	1	16,0	15,8		5	12,5	19,5
ΦΛΟΚΑΣ		14,5	12,3	ΚΑΒΑΛΑ		11,5	19,3
ΦΟΝΑΙΤΙΚΑ		14,5	15,8	ΠΑΛΑΙΟΝ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΝ		12,0	19,5
	2	10,8	18,8		6	12,3	19,3
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΝ		10,5	18,8	ΑΒΡΑΜΥΛΙΑ		11,3	19,0
ΦΟΛΟΗ		9,5	16,0	ΑΓΙΑΣΜΑ		11,8	19,3
	3	15,5	15,0	ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ		9,3	14,3
ΗΜΑΘΙΑΣ				ΑΜΙΣΙΑΝΑ		11,8	19,3
	1	12,3	15,0	ΑΜΥΓΓΑΛΕΩΝ		11,8	19,3
	2	8,5	19,0	ΓΕΡΟΝΤΑΣ		11,3	19,0
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				ΓΡΑΒΟΥΝΑ		11,3	19,0
	1	15,5	22,5	ΔΙΑΔΕΚΤΟΝ		11,3	19,0
ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΝ		14,3	22,3	ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ		9,3	14,3
	2	13,8	21,3	ΔΥΣΒΑΤΟΝ		9,3	14,3
	3	17,3	19,8	ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΝ		9,3	14,3
ΑΛΑΓΝΙΟΝ		16,0	20,5	ΕΡΑΤΕΙΝΟΝ		11,8	19,3
ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΝ		16,0	20,5	ΖΑΡΚΑΔΙΑ		11,3	19,0
	4	16,3	20,8	ΖΥΓΟΣ		11,3	19,0
	5	15,8	23,8	ΚΕΡΑΜΩΤΗ		11,8	19,3
	6	15,3	21,5	ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ		9,3	14,3
	7	13,8	28,5	ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ		11,3	19,0
	8	15,0	27,8	ΚΟΡΥΦΑΙ		9,3	14,3
	9	10,5	28,0	ΚΡΗΝΙΔΕΣ		11,3	19,0
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ				ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΝ		11,8	19,3
	1	14,3	19,8	ΛΕΚΑΝΗ		9,3	14,3
	2	15,5	22,3	ΛΙΜΝΙΑ		9,3	14,3
ΒΡΥΣΕΛΛΑ		15,5	21,3	ΛΥΔΙΑ		11,8	19,3
ΡΑΤΙΟΝ		12,0	21,3	ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΝ		9,3	14,3
	3	8,0	16,8	ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ		11,3	19,0
				ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ		11,8	19,3
				ΞΕΡΙΑΣ		11,8	19,3
				ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ		9,3	14,3
				ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ		11,3	19,0
				ΠΕΡΝΗ		11,3	19,0
				ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ		11,3	19,0
				ΠΗΓΑΙ		11,8	19,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΠΛΑΤΑΜΩΝ		9,3	14,3	ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΝ		10,5	17,5
ΠΟΛΥΝΕΡΟΝ		9,3	14,3		4	12,3	20,8
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΝ		11,8	19,3		5	13,5	20,3
ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΝ		11,3	19,0		6	10,3	19,5
ΦΙΛΙΠΠΟΙ		11,3	19,0		7	13,5	19,3
ΧΑΛΕΡΟΝ		11,3	19,0		8	11,8	20,0
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΙΣ		11,3	19,0	ΘΡΟΦΑΡΙΟΝ		10,3	20,0
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΝ		11,3	19,0	ΣΟΦΙΑΝΑ		12,0	20,3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ				ΚΥΚΛΑΔΩΝ			
	1	5,0	15,0		1	12,0	19,3
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ		4,3	14,7	ΑΝΩ ΜΕΡΑ		8,3	22,0
ΑΝΑΒΡΑ		4,3	14,7	ΜΥΚΟΝΟΣ		8,3	22,0
ΚΕΛΛΑΡΙΑ		4,3	14,7		2	7,8	21,3
ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΝ		4,3	14,7	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ		11,5	18,7
ΠΕΤΡΙΝΟΝ		4,3	14,7		3	8,8	20,7
ΠΥΡΓΟΣ		4,3	14,7	ΑΝΩ ΑΠΡΟΒΑΤΟΝ		10,8	21,0
ΚΕΡΚΥΡΑΣ				ΑΝΩ ΓΑΥΡΙΟΝ		10,3	21,3
	1	23,5	22,0	ΕΠΑΝΩ ΦΕΛΛΟΣ		10,3	21,3
ΜΑΘΡΑΚΙΟΝ		26,0	22,0	ΚΟΧΥΛΟΣ		8,8	19,3
ΓΑΙΟΣ		21,8	22,0	ΠΙΤΡΟΦΟΣ		9,3	20,5
ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ		26,0	22,0		4	7,8	13,5
ΛΑΚΚΑ		21,8	22,0	ΙΟΥΛΙΣ-ΚΕΑ-		10,5	15,0
ΛΟΓΓΟΣ		21,8	22,0		5	12,0	20,3
ΜΑΓΑΖΙΑ		21,8	22,0	ΑΔΑΜΑΣ		13,3	20,3
ΟΘΩΜΟΙ		26,0	22,0	ΜΗΛΟΣ		13,3	20,3
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ				ΠΕΡΑΝ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ		13,3	21,3
	1	23,0	15,8	ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ		13,3	21,3
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ		25,5	16,8	ΤΡΥΠΗΤΗ		13,3	21,3
ΚΟΥΒΑΛΑΤΑ		20,0	16,3		6	6,5	21,5
ΠΟΥΛΑΤΑ		25,5	16,8	ΜΑΡΜΑΡΑ		8,3	22,3
ΣΑΜΗ		25,5	16,8		7	12,3	24,0
ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ		22,0	17,3	ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ		12,5	23,0
	2	23,5	17,5	ΒΙΒΛΟΣ		12,5	23,0
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ		21,0	16,5	ΓΑΛΗΝΗ		12,5	23,0
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ		21,0	16,5	ΕΓΓΑΡΑΙ		12,5	23,0
ΖΟΛΑ		21,0	16,5	ΘΗΡΑ		11,8	19,7
ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΑ		21,0	16,5	ΚΕΡΑΜΩΤΗ		12,5	23,0
ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ		21,0	16,5	ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ		12,5	23,0
ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑ		21,0	16,5	ΚΟΡΩΝΙΣ		12,5	23,0
ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΑ		18,0	17,3	ΜΕΛΑΝΕΣ		12,5	23,0
ΝΥΦΙΟΝ		18,0	17,3	ΜΟΝΗ		12,5	23,0
ΡΙΦΙΟΝ		18,0	17,3	ΝΑΞΟΣ		12,5	23,0
ΣΚΙΝΕΑΣ		18,0	17,3	ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ		8,3	23,0
ΚΙΑΚΙΣ					8	10,8	18,3
	1	7,3	17,8	ΑΝΑΦΗ		11,8	18,8
ΑΞΙΟΥΠΟΛΙΣ		5,8	17,7	ΗΡΑΚΛΕΙΑ		11,3	22,7
ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΝ		5,8	17,7	ΣΙΚΙΝΟΣ		11,8	18,8
ΕΥΖΩΝΟΙ		7,0	17,5	ΛΑΚΩΝΙΑΣ			
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΝ		7,0	17,5		1	5,3	18,3
	2	6,3	17,3		2	10,3	20,5
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΝ		5,3	17,3		3	10,0	22,5
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ		5,3	17,3		4	8,3	20,5
ΜΕΣΙΑΝΟΝ		5,3	17,3		5	9,8	21,0
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ		5,3	17,3		6	7,0	20,0
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ					7	8,5	19,8
	1	11,8	19,8	ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)		11,8	22,0
	2	11,0	19,3		8	14,5	20,0
	3	10,5	19,5		9	11,5	22,8

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΛΑΡΙΣΗΣ				ΡΟΥΣΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ		11,8	22,5
	1	7,0	16,0	ΣΗΤΕΙΑ		9,8	22,8
	2	4,0	15,8	ΣΚΙΝΙΑΣ		11,3	23,0
	3	3,5	16,5	ΣΚΟΠΗ		16,0	21,8
	4	3,3	15,0	ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΝ		11,8	22,5
ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ		3,0	16,5	ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ		17,0	22,8
				ΣΦΑΚΑ		13,0	22,5
ΛΑΣΙΘΙΟΥ				ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ		13,5	22,0
	1	24,8	21,5	ΣΧΙΣΜΑ		9,8	23,0
ΜΑΛΛΑΙ		22,8	21,3	ΤΟΥΡΑΩΤΗ		8,3	23,5
ΜΕΣΣΕΛΕΡΟΙ		21,3	22,5	ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΝΑ		11,8	22,3
ΠΡΙΝΑ		13,8	22,8	ΦΟΥΡΝΗ		12,5	22,3
	2	9,3	23,3	ΧΑΜΕΖΙΟΝ		9,8	23,0
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ		11,8	22,3	ΧΑΝΔΑΚΑΣ		10,3	23,5
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		8,8	23,0	ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΣ		9,8	23,0
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		10,8	23,8	ΧΡΙΣΤΟΣ		17,3	22,3
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		14,3	22,3	ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ		17,3	22,3
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		9,8	23,0				
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ		8,3	23,5	ΛΕΣΒΟΥ			
ΑΝΑΤΟΛΗ		16,3	21,8		1	5,0	25,3
ΑΡΜΕΝΟΙ		8,8	23,0		2	4,3	24,5
ΑΧΛΑΔΙΑ		17,0	22,0		3	2,8	23,3
ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗ		10,8	22,5		4	5,8	24,3
ΒΡΑΧΑΣΙΟΝ		13,8	23,3		5	3,5	20,3
ΒΡΟΥΧΑΣ		10,3	23,0	ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ		3,8	20,3
ΒΡΥΣΑΙ		9,8	22,8		6	4,0	21,3
ΕΞΩ ΛΑΚΚΩΝΙΑ		12,8	22,3		7	5,3	24,3
ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ		11,8	22,3				
ΖΑΚΡΟΣ		12,8	23,3	ΛΕΥΚΑΔΑΣ			
ΖΕΝΙΑ		9,8	22,8		1	10,8	21,3
ΖΙΡΟΣ		10,3	23,5	ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ		11,0	21,5
ΚΑΒΟΥΣΙΟΝ		17,8	22,5	ΒΟΥΡΝΙΚΑΣ		10,3	21,8
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ		15,3	22,0	ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΝ		10,0	21,5
ΚΑΛΟΝ ΧΩΡΙΟΝ		14,5	23,0	ΛΕΥΚΑΣ		11,5	21,5
ΚΑΡΥΔΙΟΝ		13,5	22,0	ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ		12,3	21,3
ΚΑΡΥΔΙΟΝ		15,0	21,8	ΝΥΔΡΙΟΝ		12,3	21,3
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΝ		13,5	22,0	ΣΥΒΡΟΣ		11,0	21,5
ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΝ		12,5	22,3	ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ		10,8	21,0
ΚΑΤΩ ΚΡΥΑ		14,5	23,0		2	9,3	21,3
ΚΑΤΩ ΛΟΥΜΑΣ		11,8	22,5	ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ		10,0	21,8
ΚΡΙΤΣΑ		12,5	22,3	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ		8,5	21,8
ΚΡΟΥΣΤΑΣ		10,0	23,3	ΒΑΣΙΛΙΚΗ		9,5	21,8
ΛΑΣΤΡΟΣ		12,0	22,8	ΒΑΥΚΕΡΗ		8,0	21,8
ΛΑΤΣΙΔΑ		12,8	22,3	ΔΡΥΜΩΝ		8,5	21,8
ΛΙΘΙΝΑΙ		12,8	22,3	ΕΞΑΝΘΕΙΑ		9,3	21,5
ΛΙΜΝΑΙ		10,8	22,5	ΚΑΡΙΩΤΑΙ		7,3	22,0
ΜΑΚΡΥΛΙΑ		12,0	23,3	ΚΑΡΥΑ		10,5	21,0
ΜΑΡΩΝΙΑ		12,3	23,0	ΚΑΤΟΥΝΑ		7,3	22,0
ΜΕΣΑ ΑΠΙΔΙΟΝ		15,0	21,8	ΝΙΚΙΑΝΑ		10,0	21,8
ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ		10,8	22,5	ΝΙΚΟΛΗΣ		12,0	21,0
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ		17,3	22,3	ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΟΙ		10,5	21,0
ΜΗΤΑΤΟΝ		10,3	23,0	ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ		8,0	21,8
ΜΙΛΑΤΟΣ		16,0	21,8	ΧΟΡΤΑΤΑ		9,3	21,5
ΜΥΡΣΙΝΗ		11,3	23,0		3	7,8	22,3
ΝΕΑΠΟΛΙΣ		11,8	22,5	ΔΡΑΓΑΝΟΝ		9,8	21,8
ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΣ		8,3	23,5	ΕΓΚΛΟΥΒΗ		9,8	21,8
ΟΡΕΙΝΟΝ		12,5	22,3	ΕΠΙΣΚΟΠΗ		9,0	22,0
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΝ		11,8	22,3	ΚΑΛΑΜΟΣ		9,0	22,0
ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΝΑΔΕΣ		17,3	22,3	ΚΑΣΤΟΣ		9,0	22,0
ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ		12,3	23,0	ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΝ		7,8	21,8
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ		10,3	23,0	ΚΟΜΗΛΙΟΝ		9,8	21,8
ΠΕΥΚΟΙ		11,3	23,0	ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑ		8,5	22,0
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΝ		16,0	22,8	ΝΙΚΙΑΝΑ		8,5	22,0
ΠΡΑΙΣΟΣ		17,3	22,3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΠΟΡΟΣ		5,8	22,5	ΣΑΙΔΟΝΑ		60,0	21,3
ΦΤΕΡΝΟΝ		8,5	22,0	ΤΣΕΡΙΑ		6,0	21,3
ΕΥΓΗΡΟΣ	4	5,5	22,5		3	7,0	22,5
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ		4,8	22,8		4	14,0	18,5
				ΑΒΡΑΜΙΟΝ		15,8	18,0
	1	6,8	20,0	ΑΛΩΝΙΑ		13,0	18,3
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ		6,8	19,8	ΑΜΦΕΙΑ		18,5	17,8
ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΙΣ		7,8	19,8	ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ		13,0	18,3
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ		7,3	19,8	ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ		18,5	17,8
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ		7,8	19,8	ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΝ		13,0	18,3
ΔΡΥΜΩΝ		6,0	19,8	ΑΡΦΑΡΑ		13,0	18,3
ΕΙΝΟΒΡΥΣΗ		6,5	20,0	ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ		13,0	18,3
ΠΤΕΛΕΟΣ		7,3	20,0	ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ		18,5	17,8
ΣΟΥΡΠΗ		7,8	19,8	ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ		14,3	19,5
	2	7,5	19,3	ΒΕΛΙΚΑ		15,8	18,0
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ		9,0	19,0	ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ		14,3	19,5
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ		9,0	19,0	ΕΛΔΙΟΧΩΡΙΟΝ		18,5	17,8
ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ		8,5	19,3	ΘΟΥΡΙΑ		15,8	18,0
ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ		5,5	19,0	ΚΑΛΑΜΑΤΑ		18,5	17,8
ΑΓΡΙΑ		9,0	19,0	ΛΑΗΚΑ		18,5	17,8
ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ		6,0	19,3	ΛΕΥΚΟΧΩΡΑ		15,8	18,0
ΑΝΑΚΑΣΙΑ		5,5	19,0	ΛΥΚΟΤΡΑΦΟΣ		15,8	18,0
ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ		6,0	19,3	ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ		15,8	18,0
ΑΝΩ ΔΕΧΩΝΙΑ		9,0	19,0	ΠΗΔΗΜΑ		13,0	18,3
ΒΟΛΟΣ		6,5	18,8	ΠΛΑΤΥ		13,0	18,3
ΔΙΜΗΝΙΟΝ		7,0	19,5	ΠΟΛΙΑΝΗ		14,3	19,5
ΚΑΤΩ ΔΕΧΩΝΙΑ		9,0	19,0	ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ		18,5	17,8
ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΝ		6,0	19,3	ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΝ		14,3	19,5
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ		6,0	19,3		5	15,5	18,0
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ		9,0	19,0	ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΝ		15,3	18,0
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ		7,0	19,5		6	11,8	17,8
ΠΟΡΤΑΡΙΑ		6,0	19,3	ΑΝΔΑΝΙΑ		15,0	17,8
ΣΕΣΚΛΟΝ		7,0	19,5	ΔΕΣΥΛΛΑΣ		15,0	17,8
ΣΤΑΓΙΑΤΑΙ		6,0	19,3	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΝ		15,0	17,8
	3	6,8	16,8	ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ		11,8	18,3
ΑΕΡΙΝΟΝ		6,0	17,3	ΛΟΥΤΡΟΝ		15,0	17,8
ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ		4,8	16,7	ΟΙΧΑΛΙΑ		15,0	17,8
ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΙΣ		6,0	17,3	ΠΑΡΑΠΟΥΓΚΙΟΝ		15,0	17,8
ΚΟΚΚΩΤΟΙ		4,8	16,7	ΦΙΛΙΑ		15,0	17,8
ΚΡΟΚΙΟΝ		6,0	17,3		7	19,0	18,0
ΚΩΦΟΙ		4,5	15,0	ΑΔΡΙΑΝΗ		16,0	18,0
ΜΙΚΡΟΘΗΒΑΙ		6,0	17,3	ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΝ		16,0	18,0
ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΝ		6,5	18,5	ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΟΝ		16,0	18,0
	4	4,5	18,3	ΒΟΥΝΑΡΙΑ		21,5	18,0
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΝ		5,0	18,3	ΚΟΚΚΙΝΟΝ		16,0	18,0
ΚΕΡΑΣΕΑ		4,3	18,3	ΛΟΓΓΑ		21,5	18,0
ΛΑΜΠΙΝΟΥ		5,0	18,3	ΛΥΚΙΣΣΑ		16,0	18,0
ΞΟΥΧΤΙΟΝ		5,0	18,3	ΜΑΘΙΑ		16,0	18,0
	5	5,5	18,0	ΥΑΜΕΙΑ		16,0	18,0
ΤΡΙΚΕΡΙΟΝ		5,3	18,8	ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑ		16,0	18,0
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ					8	16,8	17,3
				ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ		15,5	18,0
	1	13,0	20,5	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ		15,3	18,0
ΚΑΜΠΟΣ		11,5	20,8	ΙΚΛΑΙΝΑ		18,8	18,3
ΠΡΟΑΣΤΙΟΝ		10,5	20,8	ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ ΧΩΡΙΟΝ		15,3	18,0
ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΝ		11,5	20,8	ΚΑΛΛΙΘΕΑ		15,5	18,0
ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ		11,5	20,8	ΚΑΠΛΑΝΙΟΝ		15,5	18,0
	2	7,3	21,5	ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΝ		18,8	18,3
ΕΞΟΧΩΡΙΟΝ		6,0	21,3	ΚΥΝΗΓΟΣ		15,5	18,0
ΚΑΡΥΟΒΟΥΝΙΟΝ		6,0	21,3	ΛΑΧΑΝΑΔΑ		15,5	18,0
ΚΑΣΤΑΝΕΑ		6,0	21,3	ΜΕΘΩΝΗ		15,3	18,0
ΚΕΝΤΡΟΝ		6,0	21,3	ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΝ		15,3	18,0
ΜΗΛΕΑ		6,0	21,3	ΜΗΛΙΤΣΑ		15,5	18,0
				ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙΟΝ		18,8	18,3
				ΠΑΠΠΟΥΛΙΑ		18,8	18,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΝ		16,0	18,0		6	10,3	20,7
ΠΗΔΑΣΟΣ		15,3	18,0		7	5,3	20,3
ΠΥΛΑ		18,8	18,3	ΑΙΑΝΤΕΙΟΝ		5,3	19,5
ΠΥΛΟΣ		18,8	18,3	ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ		5,3	19,5
ΡΩΜΑΝΟΣ		18,8	18,3	ΣΑΛΑΜΙΣ		5,3	19,5
ΦΟΙΝΙΚΗ		15,3	18,0	ΣΕΛΗΝΙΑ		5,3	19,5
ΦΟΙΝΙΚΟΥΣ		18,0	17,5	ΠΕΛΛΗΣ			
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ		18,8	18,3		1	17,0	15,7
ΧΩΜΑΤΑΔΑ		15,3	18,0	ΠΙΕΡΙΑΣ			
	9	11,8	18,3				
	10	25,5	17,5	ΝΕΑ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΙΣ			
ΑΓΑΛΙΑΝΗ		24,5	18,3		1	10,8	17,8
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΝ		24,5	18,3			10,0	17,3
ΒΑΛΤΑ		23,5	17,8		2	8,5	17,0
ΒΡΥΣΑΙ		21,5	19,0	ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		7,3	17,5
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ		25,5	17,3	ΑΙΓΙΝΙΟΝ		11,5	17,0
ΕΛΑΙΑ		24,5	18,3	ΑΡΩΝΑΣ		6,0	17,3
ΚΑΛΟΝ ΝΕΡΟΝ		26,5	18,0	ΚΑΤΑΧΑΣ		7,3	17,5
ΛΕΥΚΗ		24,5	18,3	ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		7,8	17,3
ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑ		21,5	19,0	ΚΙΤΡΟΣ		8,0	17,3
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ		23,5	17,8	ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ		8,0	17,3
ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΝ		23,5	17,8	ΚΟΥΚΚΟΣ		7,3	17,5
ΠΛΑΤΗ		23,5	17,8	ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ		9,3	17,3
ΡΑΧΕΣ		24,5	18,3	ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ		9,3	17,3
ΣΤΑΣΙΟΝ		23,5	17,8	ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΝ		7,3	17,5
	11	14,3	19,0	ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ		9,0	17,0
ΑΕΤΟΣ		13,3	18,0	ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΣ		8,0	17,3
ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΝ		11,5	17,8	ΠΛΑΤΑΜΩΝ		7,8	17,3
ΑΡΤΙΚΙΟΝ		13,3	18,0	ΠΟΡΟΙ		9,0	17,0
ΑΥΛΩΝ		15,5	18,0		3	6,0	17,0
ΒΑΝΑΔΑ		13,3	18,0	ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		4,8	16,7
ΚΑΛΙΤΣΑΙΝΑ		11,5	17,8	ΑΛΩΝΙΑ		6,5	16,8
ΚΑΡΥΣΣ		17,3	18,3	ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		7,0	16,8
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ		11,5	17,8	ΒΡΟΝΤΟΥ		8,3	17,3
ΚΟΚΛΑΣ		13,3	18,0	ΕΛΛΙΟΧΩΡΙΟΝ		4,8	16,7
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΝ		13,3	18,0	ΕΛΑΦΟΣ		4,8	16,7
ΜΑΛΘΗ		13,3	18,0	ΚΑΣΤΑΝΕΑ		4,8	16,7
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ		13,3	18,0	ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ		6,5	16,8
ΠΛΑΤΑΝΙΑ		11,5	17,8	ΛΟΦΟΣ		7,5	17,0
ΠΟΛΥΘΕΑ		13,3	18,0	ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΝ		4,8	16,7
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ		13,3	18,0	ΡΗΤΙΝΗ		4,8	16,7
ΧΑΛΚΙΑΣ		11,5	17,8	ΣΕΒΑΣΤΗ		7,0	16,8
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ		16,3	17,8	ΣΒΕΝΔΑΜΙΟΝ		7,0	16,8
ΧΩΡΑ		17,3	18,3	ΦΩΤΕΙΝΑ		4,8	16,7
	12	10,8	18,3	ΠΡΕΒΕΖΗΣ			
ΞΑΝΘΗΣ					1	7,5	14,5
ΑΒΑΤΟΝ	1	9,0	19,0		2	12,8	15,3
ΓΕΝΙΣΕΑ		7,8	18,8		3	16,0	18,0
ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ		7,8	18,8	ΧΕΙΜΑΔΙΟΝ		17,3	17,5
ΕΥΜΟΙΡΟΝ		10,8	19,3		4	9,3	13,0
ΜΑΓΙΚΟΝ		10,3	19,3	ΑΗΔΟΝΙΑ		9,3	14,3
ΜΑΝΔΡΑ		10,3	19,3	ΑΝΩ ΡΑΧΗ		9,3	14,3
ΜΥΡΩΔΑΤΟΝ		9,5	19,0	ΒΑΛΑΝΙΔΟΥΣΣΑ		9,3	14,3
ΝΕΑ ΚΕΣΣΑΝΗ		7,8	18,8	ΔΕΣΠΟΤΙΚΑ		9,3	14,3
ΞΑΝΘΗ		11,3	19,3	ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ		9,3	14,3
ΣΕΛΕΡΟΝ		9,5	19,0		5	8,0	14,3
ΣΟΥΝΙΟΝ		7,8	18,8	ΒΡΥΣΟΥΛΑ		8,0	14,5
		10,0	19,0		6	5,5	13,5
ΠΕΙΡΑΙΑΣ					7	3,5	14,5
ΔΡΥΜΩΝ	1	10,0	17,5	ΡΕΘΥΜΝΟΥ			
		7,5	17,5		1	18,8	27,3
	2	4,8	19,3	ΚΥΡΙΑΝΝΑ		24,8	27,3
	3	8,3	19,3	ΜΑΡΟΥΛΑΣ		20,5	24,8
	4	7,8	19,8	ΠΑΓΚΑΛΑΧΩΡΙΟΝ		19,8	27,3
	5	6,5	20,5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΠΡΑΣΙΑΙ		20,8	27,3	ΠΛΑΤΑΝΙΑ		12,5	24,0
ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ		17,8	27,3		15	12,0	24,0
	2	17,5	26,5	ΒΙΣΤΑΓΗ		14,8	24,0
ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΝ		19,3	26,5	ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΝ		13,0	24,0
	3	11,0	26,8	ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ		13,8	24,0
ΑΜΝΑΤΟΣ		14,0	26,5		16	8,0	23,5
ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΝ		17,0	26,8	ΒΩΛΕΩΝΕΣ		8,5	26,0
	4	7,0	24,8	ΚΑΡΙΝΑΙ		6,8	26,8
ΑΡΜΕΝΟΙ		7,8	24,0	ΠΑΤΣΟΣ		8,3	26,0
ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ		9,8	25,3		17	9,5	24,3
ΚΑΡΕ		9,0	25,5	ΑΝΩΓΙΑ		10,0	24,8
ΚΟΥΜΟΙ		7,3	24,8	ΒΕΝΙΟΝ		8,8	24,0
ΟΡΟΣ		9,5	24,8	ΔΟΞΑΡΟΝ		9,0	25,0
ΣΕΛΛΙΟΝ		10,0	25,3	ΔΡΟΣΙΑ		9,5	23,8
	5	9,8	26,0	ΘΕΟΔΩΡΑ		10,0	24,8
ΑΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		10,0	26,0	ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΝ		7,8	24,3
ΑΝΩ ΒΑΣΑΜΟΝΕΡΟΝ		7,3	25,5		18	10,8	25,5
ΑΤΣΙΠΟΛΟΥΛΟΝ		8,8	25,0	ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)		11,3	25,3
ΓΩΝΙΑ		9,5	25,5	ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ		12,0	25,8
ΖΟΥΡΙΔΙΟΝ		10,0	26,0	ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ		10,8	25,0
ΚΑΤΩ ΒΑΣΑΜΟΝΕΡΟΝ		8,8	26,3	ΚΑΛΥΒΟΣ		10,3	25,0
ΜΟΥΝΤΡΟΣ		10,8	26,0	ΠΡΙΝΕΣ (ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)		12,3	25,5
ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ		10,8	26,0		19	8,8	23,5
ΠΡΙΝΕΣ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ)		9,0	26,3	ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ		19,0	25,8
ΣΑΙΤΟΥΡΑΙ		10,8	26,0	ΑΧΛΑΔΕΣ		13,5	23,5
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΑΝΑ ΜΕΤΟΧΙΑ		10,5	25,3	ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΝ		10,3	24,3
	6	14,3	25,5	ΠΑΝΟΡΜΟΣ		12,3	22,8
ΕΠΙΣΚΟΠΗ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ)		16,3	23,5	ΠΡΙΝΟΣ		15,0	24,5
	7	14,0	23,5	ΡΟΥΜΕΛΗ		12,0	24,3
ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ		15,8	23,5	ΣΙΣΑΙ		15,8	23,5
ΜΑΡΙΟΥ		17,8	23,3	ΣΚΕΠΑΣΤΗ		10,0	23,8
ΜΥΡΘΙΟΣ		19,0	23,3		20	13,0	24,8
	8	9,0	26,8	ΑΓΙΑ		10,8	23,0
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		11,0	26,3	ΑΛΦΑ		18,3	25,8
ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ		11,8	26,8	ΓΑΡΑΖΟΝ		8,3	24,0
ΚΟΞΑΡΕ		10,3	26,5	ΔΑΜΑΒΟΛΟΣ		10,3	24,5
	9	11,5	26,5	ΕΠΙΣΚΟΠΗ (ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)		17,8	25,8
ΑΡΔΑΚΤΟΣ		10,3	24,3	ΕΡΦΟΙ		13,3	25,0
ΔΡΙΜΙΣΚΟΣ		13,3	24,0	ΚΑΛΑΝΔΑΡΕ		11,3	25,5
ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΝ		13,5	26,5	ΟΡΘΕΣ		12,0	24,8
ΚΙΣΣΟΣ		14,5	26,5	ΠΑΣΑΛΙΤΑΙ		13,3	25,0
ΛΑΜΠΙΝΗ		9,8	26,8	ΠΕΡΑΜΑ		10,8	25,0
ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ		11,3	27,0	ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ		10,3	25,8
	10	9,5	25,3	ΧΟΥΜΕΡΙΟΝ		17,8	26,5
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ		8,8	28,0				
ΑΚΟΥΜΙΑ		9,3	24,3	ΡΟΔΟΠΗΣ			
ΚΕΡΑΜΕΣ		9,0	28,0		1	5,0	19,5
ΜΕΛΑΜΠΕΣ		8,5	25,5	ΣΑΜΟΥ			
ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ		6,8	24,8				
	11	15,8	27,0	ΛΕΚΑ		9,5	23,3
ΑΝΩ ΡΟΔΑΚΙΝΟΝ		20,8	27,3			8,5	23,3
	12	5,8	24,5		2	8,5	23,3
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		8,5	25,5		3	8,5	23,3
ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ		7,8	25,0		4	8,5	23,3
ΝΙΘΑΥΡΙΣ		6,8	24,8	ΠΥΡΓΟΣ		9,5	23,3
	13	9,0	23,8		5	8,5	23,3
ΒΙΖΑΡΙΟΝ		10,8	24,0		6	7,5	23,3
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ		9,8	24,3		7	7,5	23,3
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ		9,5	26,3		8	7,0	23,3
	14	8,3	25,0		9	7,0	23,3
ΒΡΥΣΑΙ		10,0	26,8		10	7,0	23,3
ΚΟΥΡΟΥΤΑΙ		9,3	24,8	ΚΟΣΜΑΔΑΙΟΙ		7,5	23,3
ΛΑΜΠΙΩΤΑΙ		9,8	24,3				
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΝ		9,8	24,3				

(1)	(2)	(3)	(4)
ΣΕΡΡΩΝ			
	1	9,5	17,3
ΤΡΙΚΑΛΩΝ			
	1	12,0 0,0	16,0 0,0
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ			
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ	1	12,8 12,5	16,5 17,5
	2	10,5	17,8
	3	11,0 10,0	17,5 17,0
ΛΙΜΟΓΑΡΔΙΟΝ	4	11,3 11,5	19,3 18,3
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΝ		10,3	19,0
	5	9,0	17,8
ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΝ		9,8	18,0
ΦΩΚΙΔΟΣ			
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΝ	1	25,5 26,8	13,6 14,3
	2	22,0	15,4
ΕΛΛΙΑ		19,5	19,5
ΚΑΛΛΙΘΕΑ		19,5	17,0
	3	19,3	14,4
	4	15,8 18,8	14,0 14,7
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ		10,3	13,4
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΝ		8,3	12,0
ΠΑΝΟΡΜΟΣ		9,5	13,3
ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ	5	12,0	13,6
ΔΕΣΦΙΝΑ		14,8	13,6
ΙΤΕΑ		17,0	14,2
ΚΙΡΡΑ		17,0	14,2
ΧΡΥΣΟΝ		17,0	14,2
	6	5,5	12,8
ΒΙΝΙΑΝΗ		2,8	11,3
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ		8,8	13,4
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΝ		8,3	13,1
ΠΡΟΣΗΛΙΟ		5,5	16,8
	7	2,8	11,3
ΓΡΑΒΙΑ		3,0	12,5
ΚΑΣΤΕΛΛΑ-ΚΑΣΤΕΛΙΟΝ-		3,0	12,5
ΔΙΛΑΙΑ		3,0	12,5
ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ		3,0	12,5
ΠΑΛΛΙΟΞΑΡΙΟΝ		9,0	14,5
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ		3,0	12,5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ			

(1)	(2)	(3)	(4)
	1	12,0	19,8
	2	12,8	19,0
	3	10,5 8,8	19,5 19,0
ΣΑΝΑ	4	8,0	18,8
ΟΡΜΥΛΙΑ		7,3	19,0
	5	10,8	19,5
	6	7,5	19,0
ΜΑΤΑΓΚΙΤΣΙΟΝ		6,3	19,0
	8	7,5	18,8
ΧΑΝΙΩΝ			
	1	14,3	19,5
	2	11,3 18,5	20,0 22,5
ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ	3	17,0	23,3
	4	19,0	21,0
	5	15,0	22,3
	6	14,8	24,8
	7	15,5	24,3
	8	13,0	25,5
	9	7,5	24,0
	10	17,3	21,5
	11	17,5	21,3
	12	19,5	23,0
	13	16,5	22,5
	14	15,5	25,5
	15	18,0	22,0
	16	17,8	22,3
	17	16,8	26,5
ΧΙΟΥ			
	1	5,6 4,3	25,5 24,0
ΒΕΡΒΕΡΑΤΙΟΝ		4,3	24,0
ΖΥΦΙΑΣ		5,6	24,0
ΧΙΟΣ		4,6	24,8
	2	4,6	23,3
ΑΜΑΔΕΣ		4,6	23,3
ΒΙΚΙΟΝ		4,6	23,3
ΚΑΜΠΙΑ		4,6	23,3
ΠΙΤΥΟΥΣ		4,6	23,3
	3	5,3	24,5
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΟΥΣΗΣ		6,6	26,0
ΒΕΣΣΑ		6,6	26,0
ΕΛΑΤΑ		6,6	26,0
ΛΙΘΙΟΝ		6,6	26,0

ITALIA — ITALIEN — ITALIEN — ITAΛIA — ITALY — ITALIE — ITALIA — ITALIÈ — ITÁLIA

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
AGRIGENTO					05	18,8	18,5
	01	14,5	20,3	BINETTO		17,3	18,8
	02	21,8	20,0	BITONTO		21,5	18,8
ANCONA				TERLIZZI		19,5	19,0
	01	11,5	17,8		06	13,3	18,5
	02	15,8	17,8	ACQUAVIVA DELLE FONTI		15,5	18,5
	03	13,0	17,8	BARI		16,0	19,0
AREZZO				CAPURSO		15,3	18,5
	01	9,0	18,8	CASAMASSIMA		15,5	18,5
	02	6,0	17,5	CASSANO DELLE MURGE		13,3	18,8
ASCOLI PICENO				CASTELLANA GROTTA		14,3	18,5
	01	16,3	18,3	CELLAMARE		14,5	18,5
	02	12,0	18,8	CONVERSANO		16,8	19,0
AVELLINO				MODUGNO		15,5	18,5
	01	10,8	16,3	NOICATTARO		16,0	19,0
MONTEFALCIONE		13,5	17,3	TRIGGIANO		16,0	19,0
MONTORO INFERIORE		13,5	17,3	VALENZANO		16,0	19,0
MONTORO SUPERIORE		13,5	17,3		07	11,0	18,0
ROCCABASCERANA		13,5	17,3	ALBEROBELLO		11,3	18,3
SANT'ANGELO A SCALA		13,5	17,3	GIOIA DEL COLLE		11,8	18,3
	02	18,0	19,0	LOCOROTONDO		11,3	18,3
	03	17,5	18,3	MINERVINO MURGE		11,3	18,3
CERVINARA		15,0	18,0	NOCI		11,3	18,3
ROTONDI		15,0	18,0	PUTIGNANO		12,0	18,5
SAN MARTINO VALLE CAUDINA		15,0	18,0	SANTERAMO IN COLLE		11,8	18,3
	04	10,5	16,8	BENEVENTO			
AQUILONIA		13,3	17,8		01	22,0	17,5
CAIRANO		13,3	17,8	CALVI		18,8	18,0
CALITRI		13,3	17,8	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO		18,8	18,0
GUARDIA LOMBARDI		13,3	17,8	PADULI		18,8	18,0
MONTEVERDE		13,3	17,8	SAN NAZZARO		18,8	18,0
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI		13,3	17,8	SAN NICOLA MANFREDI		18,8	18,0
	05	18,5	19,0	SANT'ARCANGELO TRIMONTE		18,8	18,0
	06	19,0	19,3		02	14,8	20,3
CASALBORE		15,5	18,3		03	15,3	19,0
FRIGENTO		15,5	18,3	BASELICE		13,0	19,5
GRECI		15,5	18,3	CASALDUNI		14,3	19,8
MONTAGUTO		15,5	18,3	CASTELFRANCO IN MISCANO		13,0	19,5
SAVIGNANO IRPINO		15,5	18,3	CASTELPAGANO		13,0	19,5
TORELLA DEI LOMBARDI		15,5	18,3	CASTELPOTO		18,8	18,0
TREVICO		15,5	18,3	CASTELVETERE IN VAL FORTORE		13,0	19,5
ZUNGOLI		15,5	18,3	CIRCELLO		13,0	19,5
BARI				COLLE SANNITA		13,0	19,5
	01	37,3	21,0	FOIANO DI VAL FORTORE		13,0	19,5
	02	32,5	20,0	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI		13,0	19,5
	03	25,3	19,5	MOLINARA		14,5	19,8
BARLETTA		26,5	19,3	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE		13,0	19,5
	04	18,3	18,8	SAN BARTOLOMEO IN GALDO		13,0	19,5
BISCEGLIE		22,5	18,8	SANTA CROCE DEL SANNIO		14,3	19,8
CANOSA DI PUGLIA		22,5	18,8	BERGAMO			
CORATO		21,3	19,0		01	8,0	15,8
MOLFETTA		19,8	18,5	BRESCIA			
PALO DEL COLLE		20,8	18,5		01	17,0	18,5
SANNICANDRO DI BARI		20,0	18,5	MARONE		17,3	18,0
TRANI		22,5	18,8	PISOGNE		10,5	16,5
					02	15,0	17,3
					03	11,0	16,5
				BOTTICINO		9,5	16,3
				BRESCIA		9,5	16,3
				GUSSAGO		9,5	16,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ROVATO		9,5	16,3	PONTELATONE		18,0	18,3
SERLE		9,5	16,3	ROCCA D'EVANDRO		19,3	18,8
VILLANUOVA SUL CLISI		9,5	16,3	SANTA MARIA A VICO		18,0	18,3
SALÒ	04	8,0	16,0	VITULAZIO	02	18,0	18,3
BRINDISI				AILANO		15,3	19,5
FASANO	01	34,5	20,0	ALIFE		15,3	19,3
OSTUNI		48,8	21,8	ALVIGNANO		17,8	19,0
CAROVIGNO		45,3	21,3	CAIANELLO		15,3	19,3
CEGLIE MESSAPICO	02	32,0	19,0	CAPRIATI A VOLTURNO		15,3	19,3
SAN VITO DEI NORMANNI		43,3	20,8	CASAPESENNA		15,3	19,3
LATIANO		43,3	20,8	CASTELLO DEL MATESE		15,3	19,3
MESAGNE	03	34,8	18,8	CIORLANO		15,3	19,3
SAN DONACI		37,0	18,5	CONCA DELLA CAMPANIA		15,3	19,3
SAN PIETRO VERNOTICO		36,3	19,3	CURTI		15,3	19,3
TORCHIAROLO		32,8	18,8	DRAGONI		17,8	19,0
ERCHIE	04	36,5	19,5	FONTEGRECA		15,3	19,3
ORIA		41,5	19,3	FORMICOLA		15,3	19,3
TORRE SANTA SUSANNA		41,5	19,3	GIOIA SANNITICA		17,8	19,0
CAGLIARI		37,0	18,8	LIBERI		16,5	18,5
CASTIADAS	01	21,3	17,3	MARZANO APPIO		19,0	18,3
ELMAS	02	18,3	17,0	MIGNANO MONTE LUNGO		15,3	19,3
GUAMAGGIORE	03	16,0	17,0	PARETE		15,3	19,3
MONSERATO		7,0	16,0	PIEDIMONTE MATESE		17,8	19,0
QUARTUCCIU		7,0	16,0	PIETRAMELARA		16,5	18,5
VILLAMASSARGIA		18,0	17,0	PIETRAVAIRANO		16,5	18,5
VILLAPERUCCIO		15,0	17,0	PRATA SANNITA		15,3	19,3
CALTANISSETTA	04	13,8	17,0	PRATELLA		15,3	19,3
CAMPBASSO				PRESENZANO		17,8	19,0
CASERTA				RAVISCANINA		15,3	19,3
CAIAZZO	01	20,5	18,0	RIARDO		15,3	19,3
CAPUA		16,8	19,0	ROCCAMONFINA		15,3	19,3
CASAGIOVE		19,3	18,8	ROCCAROMANA		15,3	19,3
CASAPULLA		16,8	19,0	ROCCHETTA E CROCE		15,3	19,3
CASERTA		16,8	19,0	RUVIANO		15,3	19,3
CASTEL DI SASSO		16,8	19,0	SAN GREGORIO MATESE		15,3	19,3
CASTEL MORRONE		18,0	18,3	SAN PIETRO INFINE		15,3	19,3
CELLOLE		16,8	19,0	SAN POTTITO SANNITICO		16,5	18,5
CERVINO		19,3	18,8	SANT'ANGELO D'ALIFE		15,3	19,3
FRANCOLISE		18,0	18,3	TORA E PICCILLI		17,8	19,0
GALLUCCIO		18,0	18,3	TRENTOLA DUCENTA		15,3	19,3
GIANO VETUSTO		18,0	18,3	VAIRANO PATENORA		19,0	18,3
MONDRAGONE		19,3	18,8	VALLE AGRICOLA		15,3	19,3
PIANA DI MONTE VERNA		16,8	19,0	CATANIA	01	24,5	19,0
				BELPASSO		25,8	19,0
				RAMACCA		25,8	19,0
				PALAGONIA	02	20,3	17,8
				CATANZARO	03	21,0	17,8
				CESSANITI		17,0	17,0
				GIZZERIA	01	43,5	20,0
				LIMBADI		39,3	20,0
				MILETO		37,0	20,0
				NICOTERA		37,0	20,0
				SAN CALOGERO		37,0	20,0
				BADOLATO	02	33,3	19,8
				BORGIA		27,5	20,0
				BRIATICO		22,5	20,3
				CRUCOLI		31,0	19,8
				FALERNA		24,3	19,8
				GUARDAVALLE		24,3	19,8
				PETILIA POLICASTRO		27,5	20,0
						27,5	20,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
PETRONÀ		27,5	20,0	SPEZZANO ALBANESE		23,3	20,8
PIANOPOLI		32,5	20,0	TARSIA		23,3	20,8
SORIANO CALABRO		27,5	20,0	TERRANOVA DA SIBARI		26,8	20,8
TIRIOLO		24,3	19,8	VILLAPIANA		22,0	20,8
	03	25,3	20,0		03	20,8	19,8
ACQUARO		30,8	19,8	AMANTEA		25,5	19,5
ANDALI		28,5	19,8	BELMONTE CALABRO		18,0	19,5
BELCASTRO		28,5	19,8	CLETO		33,5	19,8
BOTRICELLO		28,5	19,8	FALCONARA ALBANESE		18,0	19,5
CAPISTRANO		30,8	19,8	FIUMEFREDDO BRUZZIO		18,0	19,5
CIRÒ		21,8	19,8	FUSCALDO		18,0	19,5
FILOGASO		28,5	19,8	LONGOBARDI		18,0	19,5
GEROCARNE		22,5	20,3	PAOLA		18,0	19,5
SAN NICOLA DA CRISSA		28,5	19,8	SAN LUCIDO		18,0	19,5
SELLIA MARINA		22,5	20,3	SAN PIETRO IN AMANTEA		18,0	19,5
SIMERI-CRICHI		22,5	20,3		04	14,5	19,5
SORIANELLO		22,5	20,3	ACQUAFORMOSA		21,3	19,5
SOVERIA SIMERI		22,5	20,3	ALDOMONTE		22,5	19,8
	04	22,8	20,5	CASTROVILLARI		22,5	19,8
CROTONE		19,8	20,5	CERVICATI		21,8	19,5
ISOLA DI CAPO RIZZUTO		19,8	20,5	CERZETO		21,8	19,5
	05	16,8	20,0	FIRMO		21,3	19,5
GIMIGLIANO		20,0	20,3	FRASCINETO		21,3	19,5
CHIETI				LUNGRO		21,3	19,5
	01	7,8	18,8	MONGRASSANO		21,3	19,5
	02	13,8	18,5	MORANO CALABRO		21,3	19,5
ALTINO		14,3	18,8	ROGGIANO GRAVINA		22,5	19,8
GUARDIAGRELE		15,8	18,5	SAN BASILE		21,3	19,5
SANT'EUSANIO DEL SANGRO		15,8	18,5	SAN MARCO ARGENTANO		22,5	19,8
	03	17,3	18,5	SAN MARTINO DI FINITA		21,3	19,5
ATESSA		16,8	18,3	SANTA CATERINA ALBANESE		21,8	19,5
BUCCHIANICO		18,8	18,3	SARACENA		22,5	19,8
CASTEL FRENTANO		16,3	18,0	TORANO CASTELLO		21,3	19,5
CHIETI		18,8	18,3		05	14,8	19,8
MONTEODORISIO		16,3	18,0	ACRI		22,0	19,8
SCERNI		16,8	18,3	BISIGNANO		21,5	19,8
	04	21,8	18,3	CALOVETO		22,0	19,8
CASALBORDINO		21,3	18,0	CAROLEI		21,5	19,8
FOSSACESIA		23,3	18,0	CASTIGLIONE COSENTINO		21,5	19,8
LANCIANO		23,3	18,0	CASTROLIBERO		21,5	19,8
ORTONA		21,3	18,0	CERISANO		21,5	19,8
ROCCA SAN GIOVANNI		21,3	18,0	COSENZA		21,5	19,8
TORINO DI SANGRO		21,3	18,0	CROPALATI		22,0	19,8
VASTO		20,8	17,8	DIPIGNANO		21,5	19,8
COMO				LAPPANO		22,0	19,8
	01	9,8	17,0	LATTARICO		21,5	19,8
COSENZA				LUZZI		21,5	19,8
	01	33,8	20,5	MARANO MARCHESATO		22,0	19,8
CALOPEZZATI		24,5	20,5	MARANO PRINCIPATO		22,0	19,8
CARIATI		24,5	20,5	MENDICINO		21,5	19,8
CORIGLIANO CALABRO		37,3	20,5	MONTALTO UFFUGO		21,5	19,8
CROSIA		37,3	20,5	PALUDI		22,0	19,8
MANTATORICCIO		24,5	20,5	PATERNO CALABRO		21,5	19,8
ROSSANO		37,3	20,5	PIETRAPAOLO		22,0	19,8
SANTA SOFIA D'EPIRO		24,0	20,5	RENDE		21,5	19,8
	02	15,3	20,5	ROSE		21,5	19,8
CASSANO ALLO IONIO		36,5	20,5	ROTA GRECA		22,0	19,8
CERCHIARA DI CALABRIA		23,3	20,8	SAN BENEDETTO ULLANO		22,0	19,8
CIVITA		31,8	20,5	SAN FILI		22,0	19,8
FRANCAVILLA MARITTIMA		22,0	20,8	SAN PIETRO IN GUARANO		21,5	19,8
PLATACI		22,5	20,8	SAN VINCENZO LA COSTA		22,0	19,8
ROCCA IMPERIALE		22,0	20,8	SCALA COELI		22,0	19,8
SAN LORENZO BELLIZZI		18,0	20,8	TERRAVECCHIA		22,0	19,8
SAN LORENZO DEL VALLO		23,3	20,8	ZUMPANO		21,5	19,8
				ENNA			
					01	17,8	19,8

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
FIRENZE					02	12,3	18,5
	01	6,3	16,5	BOVILLE ERNICA		10,5	19,0
VAGLIA		7,5	16,8	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO		10,5	19,0
VAIANO		7,5	16,8		03	7,5	19,3
	02	8,3	17,0	ACQUAFONDATA		6,5	19,8
	03	12,8	17,0	ALVITO		6,5	19,8
CARMIGNANO		10,8	16,8	ATINA		6,5	19,8
				BELMONTE CASTELLO		6,5	19,8
FOGGIA				CASALATTICO		6,5	19,8
	01	21,3	19,8	GALLINARO		6,5	19,8
CERIGNOLA		22,5	19,8	PICINISCO		6,5	19,8
MARGHERITA DI SAVOIA		16,8	19,0	SAN BIAGIO SARACINISCO		6,5	19,8
ORTA NOVA		15,5	19,3	SAN DONATO VAL DI COMINO		6,5	19,8
SAN FERDINANDO DI PUGLIA		26,0	20,0	SETTEFRATI		6,5	19,8
TRINITAPOLI		26,0	20,0	VALLEROTONDA		6,5	19,8
	02	31,0	17,5	VILLA LATINA		6,5	19,8
APRICENA		25,8	19,0	VITICUSO		6,5	19,8
LESINA		25,8	19,0		04	9,0	19,8
POGGIO IMPERIALE		25,8	19,0	AUSONIA		8,5	19,0
	03	22,0	20,5	CASTELNUOVO PARANO		8,5	19,0
CAGNANO VARANO		18,3	20,3	CORENO AUSONIO		8,5	19,0
MANFREDONIA		11,3	20,0	ESPERIA		8,5	19,0
MATTINATA		16,0	20,3	PIGNATARO INTERAMNA		8,5	19,0
MONTE SANT'ANGELO		11,3	20,0	PONTECORVO		8,5	19,0
RIGNANO GARGANICO		16,0	20,3	SAN GIORGIO A LIRI		8,5	19,0
SAN GIOVANNI TOTONDO		11,3	20,0	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO		8,5	19,0
SAN MARCO IN LAMIS		16,0	20,3	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO		8,5	19,0
SANNICANDRO GARGANICO		18,3	20,3	SANT'APOLLINARE		8,5	19,0
	04	12,3	19,3	VALLEMAIO		8,5	19,0
ALBERONA		14,5	19,5	GENOVA			
ASCOLI SATRIANO		12,8	19,5		01	5,0	20,3
BICCARI		14,5	19,5		02	5,0	20,3
BOVINO		12,8	19,5	GROSSETO			
CARAPELLE		14,5	19,5		01	15,0	20,3
CASALNUOVO MONTEROTARO		14,0	19,3		02	9,0	17,0
CASALVECCHIO DI PUGLIA		14,5	19,5		03	12,5	18,3
CASTELLUCCIO DEI SAURI		12,8	19,5		04	12,8	17,8
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE		14,5	19,5	IMPERIA			
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA		14,5	19,5		01	8,3	22,3
DELICETO		14,0	19,3			9,0	22,3
FOGGIA		14,5	19,5		02	4,3	22,5
LUCERA		17,3	19,5			8,3	22,3
ORDONA		12,8	19,5			8,3	22,3
ORSARA DI PUGLIA		12,8	19,5			7,5	22,3
PIETRAMONTECORVINO		14,0	19,3			7,5	22,3
TROIA		17,3	19,5			7,5	22,3
VOLTURINO		14,0	19,3			7,5	22,3
ZAPPONETA		12,8	19,5			7,5	22,3
						8,3	22,3
FORLÌ					03	3,8	22,5
	01	14,0	16,5	ISERNIA			
					01	9,8	20,5
FROSINONE					02	9,5	21,0
	01	10,0	17,8		03	10,3	20,3
ANAGNI		10,3	16,8		04	10,5	20,5
ARNARA		10,3	16,8	L'AQUILA			
CECCANO		10,3	16,8		01	12,0	18,0
CEPRANO		10,3	16,8	CASTELVECCHIO SUBEQUO		11,0	19,5
FERENTINO		10,3	16,8		02	10,5	20,0
FROSINONE		10,3	16,8		03	10,5	20,0
PALIANO		10,3	16,8				
POFI		10,3	16,8				
RIFI		10,3	16,8				
STRANGOLAGALLI		10,3	16,8				
TORRICE		10,3	16,8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
LA SPEZIA						29,5	18,5
	01	6,8	18,0	MIGGIANO		27,5	18,5
FOLLO		6,0	18,0	MONTESANO SALENTINO		26,0	18,5
LA SPEZIA		6,0	18,0	NOCIGLIA		30,8	18,5
	02	6,3	18,0	RUFFANO		30,8	18,5
LERICI		6,0	17,8	SUPERSANO	08	26,0	19,0
	03	5,8	17,3	ACQUARICA DEL CAPO		31,5	19,0
PORTOVENERE		6,0	17,8	ALEZIO		29,0	19,0
				ALLISTE		27,0	19,0
LATINA				CASARANO		29,0	19,0
	01	12,0	18,0	GALLIPOLI		30,5	19,0
	02	9,5	18,0	MATINO		27,0	19,0
MINTURNO		9,0	18,0	MELISSANO		23,8	19,0
	03	8,3	18,0	PARABITA		27,0	19,0
	04	7,8	18,0	PRESICCE		32,5	19,0
				SANNICOLA		28,0	19,0
LECCE				TAURISANO		31,5	19,0
	01	23,8	19,0	UGENTO		32,5	19,0
CAVALLINO		25,8	19,0		09	30,8	19,0
LECCE		28,8	19,0	ALESSANO		28,8	19,0
LIZZANELLO		28,8	19,0	ANDRANO		19,8	19,0
SURBO		27,8	19,0	CASTRIGNANO DEL CAPO		25,3	19,0
TREPUZZI		28,3	19,0	DISO		27,3	19,0
	02	27,8	18,5	SALVE		34,0	19,0
CAMPI SALENTINA		31,8	18,5	SPONGANO		27,3	19,0
SALICE SALENTINO		29,8	18,5	TRICASE		27,3	19,0
SQUINZANO		33,3	18,5				
VEGLIE		29,8	18,5	LIVORNO			
	03	26,8	19,0		01	15,8	17,5
COPERTINO		28,3	19,0		02	20,3	18,3
GALATONE		30,0	19,0		03	16,0	18,0
	04	25,0	19,0		04	11,5	16,8
ARADEO		30,3	19,0	LUCCA			
GALATINA		30,3	19,0		01	7,8	16,8
NEVIANO		32,5	19,0	VIAREGGIO		8,8	16,8
SAN DONATO DI LECCE		29,3	19,0		02	8,8	17,0
SECLÌ		32,5	19,0	MACERATA			
SOGLIANO CAVOUR		32,5	19,0		01	15,5	19,0
SOLETO		30,3	19,0	MASSA-CARRARA			
	05	21,5	19,0		01	9,5	17,8
CALIMERA		28,3	19,0		02	6,5	19,3
CAPRARICA DI LECCE		25,3	19,0	MATERA			
CARPIGNANO SALENTINO		28,8	19,0		01	9,8	22,5
CASTRI DI LECCE		23,8	19,0		02	13,8	21,3
MELENDUGNO		30,8	19,0		03	12,3	21,8
STERNATIA		23,0	19,0				
VERNOLE		27,3	19,0		01	26,3	21,0
	06	21,3	18,5			27,5	22,0
CANNOLE		25,0	18,5		02	22,3	22,8
CASTRO MARINA		28,8	18,5		03	23,5	23,8
CORIGLIANO D'OTRANTO		19,8	18,5		03	23,0	22,8
GIURDIGNANO		23,5	18,5			24,3	23,8
MAGLIE		23,5	18,5		04	19,3	22,8
MINERVINO DI LECCE		27,0	18,5		05	17,3	22,0
MURO LECCESE		22,8	18,5		06	18,8	20,3
ORTELLE		26,8	18,5		07	15,0	22,0
OTRANTO		30,3	18,5	MESSINA			
PALMARIGGI		25,0	18,5		01	26,3	21,0
POGGIARDO		22,8	18,5	PAGLIARA		27,5	22,0
SANTA CESAREA TERME		23,5	18,5		02	22,3	22,8
SURANO		26,8	18,5	GIOIOSA MAREA		23,5	23,8
UGGIANO LA CHIESA		23,5	18,5		03	23,0	22,8
	07	26,8	18,5	TAORMINA		24,3	23,8
COLLEPASSO		33,0	18,5		04	19,3	22,8
CUTROFIANO		34,0	18,5		05	17,3	22,0
				FRANCAVILLA DI SICILIA		18,5	23,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	08	11,3	20,3	OLLASTRA SIMAXIS		19,8	16,8
	09	14,8	22,3	ORISTANO		19,8	16,8
NAPOLI				PALMAS ARBOREA		19,8	16,8
	01	16,5	18,3	RIOLA SARDO		19,8	16,8
	02	13,0	18,0	RUINAS		19,8	16,8
PIMONTE		12,8	17,8	SAMUGHEO		19,8	16,8
	03	11,5	17,8	SAN NICOLÒ D'ARCIDANO		19,8	16,8
ANACAPRI		15,5	18,3	SAN VERO MILIS		19,8	16,8
CAPRI		15,5	18,3	SANTA GIUSTA		19,8	19,8
PROCIDA		15,5	18,3	SIAMAGGIORE		19,8	16,8
NUORO				SIAMANNA		19,8	16,8
	01	11,3	19,3	SIAPICCIA		19,8	16,8
CARDEDU		10,8	18,8	SIMAXIS		19,8	16,8
NURAGUS		12,3	18,5	SOLARUSSA		19,8	16,8
SEUI		12,3	18,5	TERRALBA		19,8	16,8
ULASSAI		12,3	18,5	TRAMATZA		19,8	16,8
USSASSAI		12,3	18,5	ULA TIRSO		19,8	16,8
	02	11,3	17,8	URAS		19,8	16,8
BARI SARDO		10,8	19,0	VILLANOVA TRUSCHEDU		19,8	16,8
BAUNEI		10,8	19,0	VILLAURBANA		19,8	16,8
BIRONI		11,8	18,3	ZEDDIANI		19,8	16,8
BOLOTANA		11,8	18,3	ZERFALIU		19,8	16,8
BORORE		11,8	18,3	PADOVA			
BORTIGALI		11,8	18,3		01	11,5	17,3
BUDONI		10,3	18,5	PALERMO			
DUALCHI		11,8	18,3		01	24,5	23,0
ESTERZILI		11,8	18,3	ALTAVILLA MILICIA		23,3	21,5
GALTELLI		10,3	18,5	PARTINICO		25,5	23,0
IRGOLI		10,3	18,5		02	20,0	21,8
LACONI		11,8	18,3	ALIA		18,8	20,5
LEI		11,8	18,3	BISACQUINO		18,8	20,5
LOCULI		10,3	18,5	CHIUSA SCLAFANI		18,8	20,5
LODINE		13,5	16,5	CORLEONE		18,8	20,5
MACOMER		11,8	18,3	MONREALE		21,0	22,0
MONTRESTA		11,8	18,3	SAN MAURO CASTELVERDE		18,8	20,5
NORAGUGUME		11,8	18,3		03	14,5	19,0
ONIFAI		10,3	18,5	ALIMENA		15,8	20,3
OROSEI		10,3	18,5	POLIZZI GENEROSA		15,8	20,3
POSADA		10,3	18,5	PERUGIA			
SADALI		11,8	18,3		01	11,3	16,8
SAGAMA		11,8	18,3		02	9,0	19,3
SAN TEODORO		10,3	18,5		03	8,5	19,8
SILANUS		11,8	18,3		04	6,3	19,0
SINDIA		11,8	18,3	PESARO			
SINISCOLA		10,3	18,5		01	11,3	18,5
SUNI		11,8	18,3		02	9,3	18,0
TINNURA		11,8	18,3	BARCHI		7,5	17,8
TORPE		10,3	18,5	FOSSOMBRONE		7,5	17,8
VILLANOVATULO		11,8	18,3	FRATTE ROSA		7,5	17,8
ORISTANO				ISOLA DEL PIANO		7,5	17,8
	01	21,0	16,8	SANT'IPPOLITO		7,5	17,8
ALLAI .		19,8	16,8		03	4,5	17,8
AROREA		19,8	16,8		04	3,8	17,8
ARDAULI		19,8	16,8	PESCARA			
BARATILI SAN PIETRO		19,8	16,8		01	8,8	18,0
BAULADU		19,8	16,8		02	11,8	17,5
BIDONI		19,8	16,8		03	19,5	17,3
BUSACHI		19,8	16,8		04	16,5	20,0
CABRAS		19,8	16,8				
FORDONGIANUS		19,8	16,8				
MARRUBIU		19,8	16,8				
MILIS		19,8	16,8				
MOGORO		19,8	16,8				
NARBOLIA		19,8	16,8				
NEONELI		19,8	16,8				
NUGHEDU SANTA VITTORIA		19,8	16,8				
NURACHI		19,8	16,8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
PISA					04	32,8	20,3
	01	10,0	17,8	CONDOFURI		25,0	20,3
CALCINAIA		9,3	16,3	MOTTA SAN GIOVANNI		25,0	20,3
CASCINA		9,3	16,3	RAVAGNESE		23,0	20,5
PISA		9,3	16,3		05	26,8	20,3
	02	11,5	18,0		06	28,3	20,8
CASTELFRANCO DI SOTTO		9,8	16,3		07	27,8	20,8
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO		9,8	16,3	RIETI			
PONSACCO		9,8	16,3		01	2,5	19,3
PONTEDERA		9,8	16,3		02	10,3	19,8
SAN MINIATO		9,8	16,3		03	13,5	19,5
SANTA CROCE SULL'ARNO		9,8	16,3	FARA IN SABINA		16,0	19,5
SANTA MARIA A MONTE		9,8	16,3	POGGIO NATIVO		16,0	19,5
	03	11,0	17,0	ROMA			
FAUGLIA		10,5	18,0		01	5,3	18,5
ORCIANO PISANO		10,5	18,0		02	12,3	15,5
SANTA LUCE		10,5	18,0	ARDEA		9,5	16,5
	04	9,5	16,3	SAN CESAREO		11,0	14,0
LAJATICO		11,0	17,8		03	15,5	19,5
PISTOIA				SALERNO			
	01	10,5	17,5		01	12,0	18,8
QUARRATA		10,8	17,3	ANGRI		19,3	19,5
SERRAVALLE PISTOIESE		10,0	17,5	BARONISSI		19,3	19,5
	02	10,3	17,5	CORBARA		23,5	19,5
LAMPORECCHIO		11,0	17,3	NOCERA SUPERIORE		23,5	19,5
LARCIANO		11,0	17,3	PAGANI		19,3	19,5
	03	9,5	18,0	PRAIANO		16,8	19,3
BUGGIANO		10,5	17,5	ROCCAPIEMONTE		17,8	19,3
MARLIANA		10,5	17,5	SAN VALENTINO TORIO		23,5	19,5
MASSA E COZZILE		10,5	17,5	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO		16,8	19,3
MONSUMMANO TERME		10,5	17,5	SCAFATI		13,8	19,0
POTENZA					02	16,3	19,8
	01	22,3	22,3	ACERNO		17,3	19,8
	02	20,8	20,0	ATENA LUCANA		17,3	19,8
	03	16,5	19,0	BUONABITACOLO		12,5	19,3
	04	11,5	15,8	CALVANICO		12,5	19,3
RAGUSA				FISCIANO		12,5	19,3
	01	19,8	19,0	MONTE SAN GIACOMO		17,3	19,8
CHIARAMONTE GULFI		21,0	19,0	MONTESANO SULLA MARCELLANA		17,3	19,8
COMISO		21,0	19,0	PADULA		11,5	19,3
ISPICA		23,0	19,0	PELLEZZANO		11,5	19,3
MODICA		23,0	19,0	PETINA		18,8	20,0
POZZALLO		21,8	19,0	PONTECAGNANO-FAIANO		18,8	20,0
SCICLI		21,8	19,0	RAVELLO		18,8	20,0
	02	18,0	19,0	RICIGLIANO		18,8	20,0
RAVENNA				SALA CONSILINA		17,3	19,8
	01	12,5	14,8	SALERNO		17,3	19,8
REGGIO CALABRIA				SAN MANGO PIEMONTE		11,5	19,3
	01	73,0	19,5	SAN RUFO		17,3	19,8
GIOIA TAURO		79,0	19,5	SANZA		17,3	19,8
RIZZICONI		79,0	19,5	SASSANO		12,5	19,3
TAURIANOVA		69,8	19,5	TEGGIANO		17,3	19,8
	02	54,3	20,0		03	20,8	20,3
ANOIA		57,5	20,0	ALBANELLA		19,8	20,3
CANDIDONI		57,5	20,0	ALTAVILLA SILENTINA		18,3	20,0
FEROLETO DELLA CHIESA		57,5	20,0	BELLIZZI		12,0	19,0
	03	48,8	19,5	CAMPORA		18,3	20,0
BAGALADI		32,5	20,3	CAPACCIO		18,3	20,0
COSOLETO		52,0	19,5	CASTELLABATE		18,3	20,0
DELIANUOVA		52,0	19,5	CASTEL SAN LORENZO		25,0	20,3
MOLOCHIO		52,0	19,5	COLLIANO		17,3	20,0
MONTEBELLO JONICO		32,5	20,3	CONTURSI TERME		19,8	20,3
SAN LORENZO		32,5	20,3	CORLETO MONFORTE		18,3	20,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
FELITTO		18,3	20,0	SIRACUSA			
GIFFONI SEI CASALI		17,3	20,0		01	21,8	19,5
GIFFONI VALLE PIANA		19,8	20,3	BUSCEMI		17,5	19,5
GIUNGANO		25,0	20,3	PALAZZOLO ACREIDE		17,5	19,5
MONTECORVINO PUGLIANO		19,8	20,3	SORTINO		20,8	19,5
OLEVANO SUL TUSCIANO		19,8	20,3		02	20,8	19,5
OLIVETO CITRA		24,0	20,3		03	28,3	19,5
PIAGGINE		18,3	20,0	AVOLA		24,3	19,5
SALVITELLE		19,8	20,3		04	23,5	19,5
SAN GREGORIO MAGNO		19,8	20,3		05	26,5	19,5
SARNO		17,3	20,0	TARANTO			
SERRAMEZZANA		25,0	20,3		01	18,8	19,0
SERRE		18,3	20,0		02	40,5	19,8
SICIGNANO DEGLI ALBURNI		23,5	20,0	AVETRANA		42,5	19,8
VALVA		17,3	20,0	MANDURIA		42,5	19,8
	04	18,5	20,3		03	29,0	20,0
CASTELCIVITA		21,0	20,5	GROTTAGLIE		32,0	19,8
CICERALE		21,0	20,5		04	25,3	19,0
EBOLI		21,0	20,5	CASTELLANETA		23,8	19,3
LUSTRA		20,0	20,5	MASSAFRA		27,3	19,5
MAGLIANO VETERE		21,0	20,5		05		
MONTECORICE		21,0	20,5	TERAMO			
OGLIASTRO CILENTO		21,0	20,5		01	9,3	19,8
OMIGNANO		21,0	20,5		02	15,5	18,8
OTTATI		21,0	20,5		03	20,5	17,8
SALENTO		21,0	20,5	TERNI			
SESSA CILENTO		25,3	20,5		01	10,0	18,0
STELLA CILENTO		21,0	20,5	TRAPANI			
STIO		21,0	20,5		01	22,0	20,5
	05	25,8	20,5	CUSTOMACI		17,5	21,0
ALFANO		21,5	20,5		02	17,8	18,8
CASALETTO SPARTANO		24,8	20,5		03	13,3	18,0
CASELLE IN PITTARI		24,8	20,5		04	15,0	21,3
CASTELNUOVO CILENTO		21,5	20,5	ALCAMO		15,3	22,3
PERTOSA		21,5	20,5	CASTELLAMMARE DEL GOLFO		15,3	22,3
ROMAGNANO AL MONTE		21,5	20,5		05	13,8	20,3
	06	43,8	19,3		06	16,5	16,0
CANNALONGA		44,8	19,3	TRENTO			
CELLE DI BULGHERIA		44,8	19,3		01	9,3	20,3
CERASO		30,3	19,5	TREVISO			
CUCCARO VETERE		44,8	19,3		01	11,8	18,5
FUTANI		44,8	19,3	TRIESTE			
ISPANI		26,5	19,8		01	13,5	19,8
LAURITO		20,8	19,5	VERONA			
MONTANO ANTILIA		44,8	19,3		01	13,3	17,3
MORIGERATI		27,5	19,8		02	12,0	17,3
ROFRANO		23,3	19,8	COSTERMANO		11,3	17,0
SAN MAURO LA BRUCA		44,8	19,3	VICENZA			
SAPRI		22,3	19,8		01	14,5	19,0
	07	51,0	19,0	VITERBO			
CAMEROTA		47,3	19,3		01	12,5	15,3
CENTOLA		47,3	19,3		02	16,8	16,0
					03	18,0	14,0
SASSARI					04	22,5	15,0
	01	18,0	19,0		05	28,3	14,3
	02	15,8	19,0		06	39,3	14,3
	03	14,0	19,0				
SAVONA							
	01	5,5	22,0				
SIENA							
	01	10,5	19,8				
	02	8,3	18,5				

PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGAL — ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — PORTUGAL — PORTUGAL
 — PORTOGALLO — PORTUGAL — PORTUGAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ALGARVE					3	8,5	11,0
	1	12,3	12,3		4	11,3	14,0
	2	14,0	14,3		5	9,3	10,8
	3	13,5	14,8	CHARNECA DO TEJO			
ALTO ALENTEJO ORIENTAL					1	9,3	12,3
	1	9,3	13,5		2	9,8	11,8
	2	9,5	14,0	ELVAS			
ALTO DOURO					1	11,3	16,8
	1	10,8	15,0		2	10,8	15,3
	2	11,3	16,3	ENTRE DOURO E MINHO			
	3	11,3	16,3		1	7,8	9,8
	4	10,0	14,5		2	10,0	10,0
	5	9,5	12,8		3	8,0	8,5
ALTO MONDEGO					4	10,5	12,3
	1	13,3	14,8		5	10,5	11,8
	2	13,5	14,8		6	9,5	12,8
BARROS DE BEJA				ÉVORA			
	1	11,0	12,0		1	11,0	11,0
	2	11,5	13,0		2	11,0	13,0
BARROS DE FRONTEIRA E ZONAS CIRCUNDANTES					3	10,3	11,8
	1	9,8	14,5	LITORAL SUL			
	2	10,0	14,0		1	8,8	12,0
BEIRA BAIXA					2	10,0	12,0
	1	10,3	14,3	MARGEM ESQUERDA			
	2	10,5	14,0		1	9,3	15,5
	3	10,0	14,0		2	12,0	17,5
	4	9,0	13,8	OESTE E LISBOA			
BEIRA CENTRAL					1	9,3	11,5
	1	10,5	12,8	PORTALEGRE			
BEIRA SERRANA					1	9,5	15,5
	1	10,0	13,0	RIBATEJO			
	2	10,8	13,5		1	10,3	12,3
	3	13,8	14,5		2	10,5	13,5
	4	10,5	13,0		3	10,0	14,5
CALCÁRIOS DUROS					4	11,3	12,3
	1	9,3	13,5	SERRAS ALENTEJANAS			
CENTRO INTERIOR SERRANO					1	10,3	12,0
	1	10,5	14,0		2	9,3	12,0
	2	10,0	14,0	TERRA FRIA TRANSMONTANA			
	3	10,0	13,5		1	10,0	14,8
	4	10,3	14,0		2	9,5	14,8
	5	10,3	15,0	TRANSIÇÃO BARROS DE BEJA/ALTO ALENTEJO			
CENTRO LITORAL					1	9,0	12,3
	1	7,3	12,3		2	10,0	12,5
	2	9,8	11,8				

REGOLAMENTO (CE) N. 358/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

recante apertura e modalità di applicazione, per il 1994, di un contingente d'importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra, sono entrati in vigore il 1° gennaio 1994; che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione concluso con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti il 1° marzo 1992, un accordo interinale concluso con tale paese, in appresso denominato « accordo interinale »;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1993 la Repubblica federativa ceca e slovacca si è sciolta; che la Repub-

blica ceca e la Repubblica slovacca, succedute alla Repubblica federativa, continueranno a tener fede agli obblighi derivanti, per l'ex Repubblica federativa, dagli accordi conclusi con le Comunità europee, in particolare dell'accordo interinale; che detto accordo è stato modificato nel quadro di protocolli addizionali e aggiuntivi conclusi con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca;

considerando che, tenute presenti le concessioni commerciali previste dagli accordi di cui sopra per gli scambi di prodotti agricoli, è opportuno aprire, per il 1994, un contingente tariffario comunitario per l'importazione, con un tasso ridotto del prelievo del 25 %, di animali della specie bovina di peso compreso tra 160 e 300 kg, originari e provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca;

considerando che, per il 1994, tale contingente ammonta a 59 400 capi, tenendo conto del bilancio estimativo dei giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, fissato, per il 1994, a 198 000 capi;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tale fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93⁽⁸⁾, e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93⁽¹⁰⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽⁶⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽¹⁰⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È aperto per il 1994 un contingente tariffario per l'importazione di animali vivi della specie bovina, dei codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari e provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca.

Il volume totale del contingente è di 59 400 capi.

2. Il prelievo all'importazione ridotto applicabile agli animali di questo contingente è fissato al 25 % dell'intero prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 2

Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1 :

- a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica, iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro, che deve, all'atto della presentazione della domanda, essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato o esportato, nel 1993, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 ;
- b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ;
- c) la domanda di titolo d'importazione :
 - deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e
 - non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.
 Qualora superi tale quantitativo, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo ;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati ;
- e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CE) n° 358/94,
 Forordning (EF) nr. 358/94,
 Verordnung (EG) Nr. 358/94,
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 358/94,
 Regulation (EC) No 358/94,
 Règlement (CE) n° 358/94,
 Regolamento (CE) n. 358/94,
 Verordening (EG) nr. 358/94,
 Regulamento (CE) n° 358/94.

- f) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

Exacción reguladora, tal como establece el Reglamento (CE) n° 358/94,

Importafgift i henhold til forordning (EF) nr. 358/94,

Abschöpfung gemäß Verordnung (EG) Nr. 358/94,

Η εισφορά όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 358/94,

Levy as provided for in Regulation (EC) No 358/94,

Prélèvement comme prévu par le règlement (CE) n° 358/94,

Prelievo a norma del regolamento (CE) n. 358/94,

Heffing overeenkomstig Verordening (EG) nr. 358/94,

Direito nivelador conforme estabelecido no Regulamento (CE) n° 358/94.

- g) al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve impegnarsi a indicare alle autorità competenti dello Stato membro importatore, entro un mese dal giorno dell'importazione :

— il numero di animali importati,

— l'origine di questi animali.

Entro la fine di ogni mese, dette autorità trasmettono tali informazioni alla Commissione.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dal 28 febbraio 1994 al 4 marzo 1994.
2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 17 marzo 1994 le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato qualora siano state presentate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il più presto possibile.

6. I titoli d'importazione sono rilasciati soltanto per un quantitativo pari o superiore a 50 capi.

Qualora, a seguito dei quantitativi richiesti, si ottengano con la riduzione proporzionale quantitativi per titolo inferiori a 50 capi, gli Stati membri assegnano mediante sorteggio titoli per 50 capi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di animali per i quali non sono stati rilasciati titoli d'importazione.

7. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 (CEE) n. 2377/80.

Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione viene percepito l'intero prelievo.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

2. In deroga all'articolo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, il periodo di validità dei titoli di importazione scade il 31 dicembre 1994.

Articolo 6

Gli animali saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni dei protocolli 4 allegati agli accordi interinali.

Articolo 7

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante :

- un marchio indelebile, ovvero
- una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Telefax CE : 00(32-2) 29 66 027

Applicazione del regolamento (CE) N. 358/94

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE CON PRELIEVO RIDOTTO

Data : Periodo :

Stato membro :

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
Totale		

Stato membro : Fax :

Telefono :

REGOLAMENTO (CE) N. 359/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, prevedendo inoltre talune deroghe ritenute necessarie;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messe in vendita mediante gara:

— circa 15 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese, acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991;

— circa 160 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese, acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991;

— circa 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano acquistate anteriormente al 1° marzo 1992;

— circa 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo di intervento francese, acquistate anteriormente al 1° febbraio 1993.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, e del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12 del 22 febbraio 1994.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.

5. Per deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

Dopo l'esame delle offerte ricevute in risposta al bando di gara, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

Articolo 4

In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)
IRELAND	— Filets — Striploins — Outsides — Cube-rolls — Hindquarters (bone-in) — Forequarters (bone-in)	1 22 1 135 9 6
ITALIA	— Filetto — Roastbeef — Scamore — Fesa esterna — Fesa interna	200 200 200 200 200
FRANCE	— Filet — Faux Filet	500 500

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81
I - 00185 Roma
Tel. 494991
Telex 61 3003

IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and ext. 3806
Telex 93 292 and 93 607
Telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

FRANCE: OFIVAL
Tour Montparmasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 205476 F

REGOLAMENTO (CE) N. 360/94 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 3378/91 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 100/94⁽⁴⁾, dispone la vendita agli operatori di taluni quantitativi di burro giacente all'intervento e l'organizzazione di gare, in particolare per stabilire i prezzi minimi per il burro destinato ad essere esportato tal quale o previa trasformazione; che, a norma dell'articolo 1 di detto regolamento, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 1° aprile 1991;

considerando che, dato l'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili, è opportuno estendere la

vendita al burro entrato in magazzino anteriormente al 1° maggio 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3378/91, la data del «1° aprile 1991» è sostituita dal «1° maggio 1991».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1994, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 361/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93⁽⁶⁾, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura deve essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3049/93⁽⁸⁾;

considerando che alla luce dell'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili occorre modificare le

date indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 102/94⁽¹⁰⁾, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del primo e secondo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente:

« Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° maggio 1991.

Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° maggio 1991. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1994, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 362/94 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2666/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 310/94 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1994, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (€)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (5)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (5)
1006 10 21	—	142,72	292,64
1006 10 23	—	111,37	229,94
1006 10 25	—	111,37	229,94
1006 10 27	172,46	111,37	229,94
1006 10 92	—	142,72	292,64
1006 10 94	—	111,37	229,94
1006 10 96	—	111,37	229,94
1006 10 98	172,46	111,37	229,94
1006 20 11	—	179,30	365,80
1006 20 13	—	140,11	287,42
1006 20 15	—	140,11	287,42
1006 20 17	215,57	140,11	287,42
1006 20 92	—	179,30	365,80
1006 20 94	—	140,11	287,42
1006 20 96	—	140,11	287,42
1006 20 98	215,57	140,11	287,42
1006 30 21	—	222,08	468,01
1006 30 23	—	225,49	474,75
1006 30 25	—	225,49	474,75
1006 30 27	356,06	225,49	474,75
1006 30 42	—	222,08	468,01
1006 30 44	—	225,49	474,75
1006 30 46	—	225,49	474,75
1006 30 48	356,06	225,49	474,75
1006 30 61	—	236,86	498,43
1006 30 63	—	242,11	508,93
1006 30 65	—	242,11	508,93
1006 30 67	381,70	242,11	508,93
1006 30 92	—	236,86	498,43
1006 30 94	—	242,11	508,93
1006 30 96	—	242,11	508,93
1006 30 98	381,70	242,11	508,93
1006 40 00	—	50,31	106,62

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 363/94 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rottture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rottture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2667/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/94 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rottture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1994, pag. 51.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 364/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CE) n. 3142/93 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3142/93, dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 febbraio 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 16. 11. 1993, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quinta gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 3142/93

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (*)
1509 10 90 100	37,00
1509 10 90 900	58,00
1509 90 00 100	44,00
1509 90 00 900	71,00
1510 00 90 100	10,00
1510 00 90 900	33,00

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3567/93 (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 365/94 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1994
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 112/94⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o

regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 21.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In artikel 1, lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat	Categorie A			Categorie C		
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A			Categoria C		
	U	R	O	U	R	O
Denmark			x			
Great Britain					x	
Ireland				x	x	x
Northern Ireland				x	x	

REGOLAMENTO (CE) N. 366/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 febbraio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ⁽⁶⁾
0709 90 60	82,06 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	82,06 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	0 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	94,57
1001 90 99	94,57 ⁽⁵⁾
1002 00 00	116,11 ⁽⁵⁾
1003 00 10	119,81
1003 00 90	119,81 ⁽⁵⁾
1004 00 00	94,04
1005 10 90	82,06 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	82,06 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	95,52 ⁽⁴⁾
1008 10 00	24,04 ⁽⁵⁾
1008 20 00	42,31 ⁽⁴⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	169,93 ⁽⁵⁾
1102 10 00	200,23
1103 11 10	30,45
1103 11 90	193,40
1107 10 11	179,21
1107 10 19	136,66
1107 10 91	224,14 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	170,23 ⁽⁵⁾
1107 20 00	196,59 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 367/94 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16

febbraio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	3,37	3,37
0712 90 19	0	0	3,37	3,37
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	3,37	3,37
1005 90 00	0	0	3,37	3,37
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 368/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	45,00
1001 10 00 400	05	0	1101 00 00 130	01	42,00
	02	—	1101 00 00 150	01	37,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 170	01	33,00
1001 90 99 000	03	37,00	1101 00 00 180	01	29,00
	05	20,00	1101 00 00 190	—	—
	06	17,00	1101 00 00 900	—	—
	02	15,00	1102 10 00 500	01	45,00
1002 00 00 000	03	25,00	1102 10 00 700	—	—
	02	15,00	1102 10 00 900	—	—
1003 00 10 000	—	—	1103 11 10 200	01	— ⁽³⁾
1003 00 90 000	03	64,00	1103 11 10 400	—	—
	02	15,00	1103 11 10 900	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 90 200	01	— ⁽³⁾
1004 00 00 400	—	—	1103 11 90 800	—	—
1005 10 90 000	—	—			
1005 90 00 000	03	30,00			
	04	15,00			
	02	0			

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 le zone I, II a), b) e c), III a) e b), V, VI, VIII e Cuba,
- 05 Algeria,
- 06 Marocco e Egitto.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contenga semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1994

sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione

(94/90/CECA, CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare l'articolo 162 del trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che, in conformità della dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione allegata all'Atto finale del trattato sull'Unione europea, e in conformità delle conclusioni dei Consigli europei di Birmingham ed Edimburgo relative alla necessità di avvicinare maggiormente la Comunità ai suoi cittadini, occorre concordare con il Consiglio taluni principi, in forma di codice di condotta, che disciplineranno l'accesso ai documenti della Commissione e del Consiglio;

considerando che l'elaborazione di tali principi è basata sulle comunicazioni della Commissione relative all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, del 5 maggio 1993, e alla trasparenza nella Comunità, del 2 giugno 1993;

considerando che occorre adottare per la Commissione disposizioni specifiche che consentano l'applicazione di detto codice,

DECIDE :

Articolo 1

È adottato il codice di condotta sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, il cui testo figura in allegato.

Per l'applicazione del codice di cui all'articolo 1, sono adottate le misure seguenti :

1. Le domande di accesso ai documenti devono essere presentate per iscritto ai competenti servizi della Commissione presso la sede di questa o presso i suoi uffici negli Stati membri o le sue delegazioni nei paesi terzi.
2. Il direttore generale o capo servizio o direttore designato a tal fine presso il Segretariato generale, o il funzionario da questi delegato, comunica per iscritto al richiedente, entro un mese, se la domanda è accolta o respinta. In quest'ultimo caso, il richiedente è informato che dispone di un mese per ripresentare domanda al segretario generale della Commissione con preghiera di riesaminare la decisione presa. In mancanza di domanda di riesame, si presume che il richiedente abbia rinunciato alla domanda iniziale.
3. Il presidente ha l'autorità di decidere, d'intesa con il membro della Commissione competente per il settore in questione, in merito alle domande di riesame. Egli può delegare tale potere al segretario generale.
4. L'assenza di risposta, da parte di uno dei funzionari di cui al punto 2, entro un mese a decorrere dalla presentazione della domanda di accesso a un documento, equivale a rifiuto.

A rifiuto equivale anche l'assenza di risposta a una domanda di riesame entro un mese dalla sua presentazione.

5. Per la fornitura di una copia di un documento su supporto cartaceo di oltre trenta pagine sarà richiesto un diritto di 10 ECU, più 0,036 ECU per foglio. Per supporti diversi, l'importo del diritto verrà stabilito caso per caso, sempre comunque entro limiti ragionevoli.

negli Stati membri o presso le sue delegazioni nei paesi terzi.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto a decorrere dal 15 febbraio 1994. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Per la consultazione di documenti presso la Commissione, l'unità interessata cercherà di venire incontro ai desideri del richiedente. Qualora l'unità non disponesse di strutture idonee per la consultazione in loco, i documenti potranno essere consultati presso una delle biblioteche centrali della Commissione a Bruxelles o a Lussemburgo, o presso gli uffici della Commissione

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1994.

Per la Commissione

João PINHEIRO

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio**

LA COMMISSIONE E IL CONSIGLIO,

VISTA la dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione, allegata all'Atto finale del trattato sull'Unione europea, in cui si sottolinea che la trasparenza del processo decisionale rafforza il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell'amministrazione,

VISTE le conclusioni mediante le quali i Consigli europei di Birmingham e di Edimburgo hanno stabilito un certo numero di principi al fine di promuovere una Comunità più vicina ai cittadini,

VISTE le conclusioni del Consiglio europeo di Copenhagen in cui si ribadisce il principio di un accesso dei cittadini all'informazione quanto più completo possibile e si invitano la Commissione e il Consiglio ad adottare rapidamente le misure necessarie per rispecchiare questi principi nella realtà,

RITENENDO auspicabile convenire di comune accordo i principi che disciplineranno l'accesso ai documenti della Commissione e del Consiglio, fermo restando che spetterà a ciascuna delle due istituzioni mettere in atto questi principi mediante disposizioni regolamentari specifiche;

CONSIDERANDO che i suddetti principi non pregiudicano le disposizioni applicabili all'accesso ai fascicoli riguardanti direttamente le persone che hanno per essi un interesse specifico;

CONSIDERANDO che detti principi dovranno essere messi in atto nel pieno rispetto delle disposizioni relative alle informazioni classificate;

CONSIDERANDO che il presente codice di condotta costituisce un elemento supplementare della loro politica in materia di informazione e di comunicazione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Principio generale

Il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono la Commissione e il Consiglio.

Con documento si intende ogni scritto, indipendentemente dal suo supporto, contenente dati esistenti, in possesso della Commissione o del Consiglio.

Trattamento delle richieste iniziali

La richiesta di accesso ad un documento dovrà essere scritta e formulata in modo sufficientemente preciso e dovrà contenere in particolare gli elementi che permettano di identificare il documento o i documenti in questione.

Se necessario, l'istituzione interessata inviterà il richiedente a precisare meglio la sua richiesta.

Qualora l'autore del documento in possesso di un'istituzione sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione od organo comunitario o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta dovrà essere indirizzata direttamente all'autore del documento.

L'istituzione interessata, di concerto con i richiedenti troverà una soluzione equa per dare corso alle richieste ripetitive e/o che riguardano documenti voluminosi.

L'accesso ai documenti sarà esercitato sia con una consultazione sul posto, sia con il rilascio di una copia a spese del richiedente a condizione che le tariffe applicate per il pagamento dei diritti siano ragionevoli.

L'istituzione interessata potrà prevedere che la persona alla quale verrà trasmesso il documento non possa riprodurre o divulgare detto documento per fini commerciali tramite vendita diretta senza la sua autorizzazione preventiva.

I servizi competenti dell'istituzione interessata comunicheranno per iscritto, al richiedente, entro un mese, che la richiesta è stata accolta oppure che intendono proporre all'istituzione di respingerla.

Trattamento riservato alle richieste di conferma

Qualora i servizi competenti dell'istituzione in questione intendano proporre di respingere la richiesta, essi lo comunicano senza indugio all'interessato, informandolo che egli dispone di un mese per presentare una richiesta di conferma all'istituzione volta a riesaminare la sua posizione. In mancanza di tale domanda, si considera che l'interessato ha rinunciato alla sua richiesta iniziale.

Qualora sia presentata una siffatta richiesta di conferma e l'istituzione interessata decida di negare la trasmissione del documento, tale decisione, che dev'essere adottata un mese dopo la presentazione della richiesta di conferma, viene tempestivamente trasmessa per iscritto al richiedente; essa deve essere debitamente motivata ed indicare i mezzi di impugnazione possibili, ossia il ricorso giurisdizionale e l'intervento del mediatore, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 173 e 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea.

Regime delle eccezioni

Le istituzioni negano l'accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione possa pregiudicare:

- la protezione dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini);
- la protezione dei singoli e della vita privata;
- la protezione del segreto commerciale e industriale;
- la protezione degli interessi finanziari della Comunità;

— la protezione della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito l'informazione o richiesta dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito l'informazione.

Le istituzioni possono inoltre negare l'accesso per assicurare la tutela dell'interesse dell'istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni.

Attuazione

La Commissione e il Consiglio adotteranno, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie per l'attuazione dei presenti principi anteriormente al 1° gennaio 1994.

Riesame

Il Consiglio e la Commissione decidono che il presente codice di condotta sarà oggetto di un riesame dopo due anni di esperienza, basato su relazioni preparate dai segretari generali del Consiglio e della Commissione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Institut für Veterinärmedizin — Robert-von-Ostertag-Institut, Berlino, Germania)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/91/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE del Consiglio⁽³⁾, l'Institut für Veterinärmedizin (Robert-von-Ostertag-Institut) di Berlino è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi;

considerando che tutte le mansioni e i compiti che devono essere espletati dal laboratorio di riferimento sono specificati nell'allegato IV, capitolo II, di tale direttiva;

considerando che pertanto occorre predisporre l'attribuzione di un aiuto finanziario comunitario al laboratorio comunitario di riferimento affinché esso possa espletare le mansioni previste nella suddetta direttiva;

considerando che l'aiuto finanziario comunitario deve essere previsto inizialmente per un periodo di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato in vista di una proroga prima della scadenza del periodo iniziale;

considerando che, a norma dell'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾; che a tal fine è necessario adottare talune disposizioni specifiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede un aiuto finanziario al laboratorio di riferimento di cui all'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE, per un importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, la Commissione, in nome della Comunità europea, stipula un contratto con il laboratorio di riferimento.

2. Il direttore generale della direzione generale « Agricoltura » è autorizzato a firmare il contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.

3. La durata del contratto di cui al paragrafo 1 è di un (1) anno.

4. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo quanto disposto nel contratto di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 30. 6. 1993, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/92/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,considerando che, ai sensi dell'articolo 3 della decisione 93/383/CEE del Consiglio⁽³⁾, il Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo di Vigo, è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine;

considerando che tutte le mansioni e i compiti che devono essere espletati dal laboratorio di riferimento sono specificati nell'articolo 4 di tale decisione;

considerando che pertanto occorre predisporre l'attribuzione di un aiuto finanziario comunitario al laboratorio comunitario di riferimento affinché esso possa espletare le mansioni previste nella suddetta decisione;

considerando che l'aiuto finanziario comunitario deve essere previsto inizialmente per un periodo di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato in vista di una proroga prima della scadenza del periodo iniziale;

considerando che, a norma dell'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾; che a tal fine è necessario adottare talune disposizioni specifiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede un aiuto finanziario al laboratorio di riferimento di cui all'articolo 3 della decisione 93/383/CEE, per un importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, la Commissione, in nome della Comunità europea, stipula un contratto con il laboratorio di riferimento.
2. Il direttore generale della direzione generale « Agricoltura » è autorizzato a firmare il contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. La durata del contratto di cui al paragrafo 1 è di un (1) anno.
4. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo quanto disposto nel contratto di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 203 del 30. 6. 1993, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 31.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Paesi Bassi)

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(94/93/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE del Consiglio⁽³⁾, il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne di Bilthoven è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella;

considerando che tutte le mansioni e i compiti che devono essere espletati dal laboratorio di riferimento sono specificati nell'allegato IV, capitolo II, di tale direttiva;

considerando che pertanto occorre predisporre l'attribuzione di un aiuto finanziario comunitario al laboratorio comunitario di riferimento affinché esso possa espletare le mansioni previste nella suddetta direttiva;

considerando che l'aiuto finanziario comunitario deve essere previsto inizialmente per un periodo di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato in vista di una proroga prima della scadenza del periodo iniziale;

considerando che, a norma dell'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾; che a tal fine è necessario adottare talune disposizioni specifiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede un aiuto finanziario al laboratorio di riferimento di cui all'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE, per un importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, la Commissione, in nome della Comunità europea, stipula un contratto con il laboratorio di riferimento.

2. Il direttore generale della direzione generale « Agricoltura » è autorizzato a firmare il contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.

3. La durata del contratto di cui al paragrafo 1 è di un (1) anno.

4. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo quanto disposto nel contratto di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 30. 6. 1993, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1994

concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/94/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/439/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio⁽³⁾, il Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire di Parigi è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari;

considerando che tutte le mansioni e i compiti che devono essere espletati dal laboratorio di riferimento sono specificati nell'allegato D, capitolo II, di tale direttiva;

considerando che pertanto occorre predisporre l'attribuzione di un aiuto finanziario comunitario al laboratorio comunitario di riferimento affinché esso possa espletare le mansioni previste nella suddetta direttiva;

considerando che l'aiuto finanziario comunitario deve essere previsto inizialmente per un periodo di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato in vista di una proroga prima della scadenza del periodo iniziale;

considerando che, a norma dell'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾; che a tal fine è necessario adottare talune disposizioni specifiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede un aiuto finanziario al laboratorio di riferimento di cui all'allegato D, capitolo I della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, per un importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, la Commissione, in nome della Comunità europea, stipula un contratto con il laboratorio di riferimento.
2. Il direttore generale della direzione generale « Agricoltura » è autorizzato a firmare il contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. La durata del contratto di cui al paragrafo 1 è di un (1) anno.
4. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo quanto disposto nel contratto di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 203 del 30. 6. 1993, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.